

DLXXI. SEDUTA

GIOVEDÌ 25 GENNAIO 1951

Presidenza del Vice Presidente MOLÈ ENRICO

INDI

del Presidente BONOMI

INDI

del Vice Presidente MOLÈ ENRICO

INDICE

Congedi	Pay.	22326	MAGLIANO	Pay.	22344, 22352, 22353
Comunicazioni della Giunta delle elezioni		22326	CIAMPITTI		22344, 22352
Disegno di legge (Trasmissione)		22326	AZARA		22346, 22350, 22355
Disegno di legge d'iniziativa parlamentare (Presentazione)		22326	TOSATO, <i>Sottosegretario di Stato per la gra- zia e giustizia</i>		22346, 22348, 22350, 22357
Disegno di legge: « Trasformazione in mutuo definitivo garantito dallo Stato dei finanzia- menti provvisori concessi dal Consorzio per sovvenzioni su valori industriali all'Opera Na- zionale Combattenti » (473) (Discussione e approvazione):			BERLINGUER		22347
MARCONCINI, <i>relatore</i>		22336	MACRELLI		22348
GAVA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>		22338	MASTINO		22348, 22358
GASPAROTTO		22339	BOSCO		22352, 22359
Disegno di legge: « Riordinamento dei giudizi in Assise » (1149) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione):			MICELI PICARDI		22353
MUSOLINO		22340	RIZZO Domenico		22353
PERSCO		22340, 22348, 22353, 22356	DE LUCA		22353
PICCHIOTTI, <i>relatore di minoranza</i>		22340, <i>passim</i> ,	GAVINA		22354
MERLIN Umberto, <i>relatore di maggioranza</i>		22350	ZOLI		22356
RAJA		22341, <i>passim</i> , 22352			
ROMANO Antonio		22342, 22354			
MANCINI		22342, <i>passim</i> , 22355			
LAVIA		22343, 22356			
			Interrogazioni:		
			(Annunzio)		22359
			(Svolgimento):		
			CANEVARI, <i>Sottosegretario di Stato per l'agri- coltura e le foreste</i>		22326
			MANCINI		22327
			ZIINO, <i>Sottosegretario di Stato per l'indu- stria e il commercio</i>		22328
			DE GASPERIS		22328
			AVANZINI, <i>Sottosegretario di Stato per il te- soro</i>		22333, 22334
			ROMANO Antonio		22333
			GASPAROTTO		22335
			Mozione (Annunzio)		22359
			Relazione (Presentazione)		22359

La seduta è aperta alle ore 16.

MERLIN ANGELINA, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il senatore Galletto per giorni 2.

Se non si fanno osservazioni, questo congedo si intende accordato.

Trasmissione di disegno di legge.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il disegno di legge, d'iniziativa dei deputati Turchi e Ghislandi: « Istituzione nei bilanci comunali di un capitolo per l'assistenza alla infanzia » (1252-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

Questo disegno di legge seguirà il corso stabilito dal Regolamento.

Presentazione di disegno di legge d'iniziativa parlamentare.

PRESIDENTE. Informo che i senatori Sinforiani, Picchiotti, Giua e Cortese hanno presentato il disegno di legge: « Trattamento economico ai professori degli istituti di istruzione superiore collocati a riposo in base al regio decreto-legge 26 aprile 1935, n. 565 » (1506).

Questo disegno di legge seguirà il corso stabilito dal Regolamento.

Comunicazioni della Giunta delle elezioni.

PRESIDENTE. Comunico che la Giunta delle elezioni, nella seduta odierna, in seguito all'avvenuto decesso del senatore Ilio Barontini, ha deliberato, ai sensi dell'articolo 21 della legge elettorale per il Senato, di proporre, per il seggio resosi vacante nella regione della Toscana, la proclamazione a senatore del candidato Emilio Zannerini, che nel medesimo gruppo del senatore Barontini ha ottenuto la maggiore cifra relativa individuale.

Pongo in votazione tale proposta. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Avverto che da oggi decorre, nei confronti del nuovo proclamato, il termine di 20 giorni per la presentazione di eventuali proteste o reclami.

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni.

La prima è del senatore Mancini ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e dei lavori pubblici: « per conoscere le cause della frana di 20 metri dell'acquedotto della centrale elettrica di San Giovanni in Fiore avvenuta al momento dell'immissione dell'acqua nella vasca della centrale; e se risponda a verità che tale frana sia dovuta ad errore di costruzione e di progettazione da addebitarsi a coloro che, dopo aver procrastinato l'inizio dei lavori fino al tardo autunno, li hanno poi condotti in modo da determinare il franamento, dovuto all'aumento del volume dell'acqua immessa nella vasca senza il corrispondente rafforzamento delle pareti della stessa. Comunque si chiede che si intervenga d'urgenza per le opportune riparazioni, che costituiscono, insieme con tutte le trascurate esigenze del paese, la possibilità di assorbire parte della mano d'opera, alleviando così la grave disoccupazione che l'avvicinarsi dell'inverno metterà di fronte alle più insuperabili difficoltà » (1468).

Ha facoltà di parlare il senatore Canevari, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.

CANEVARI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Le opere cui fa cenno l'onorevole Mancini nella sua interrogazione evidentemente riguardano i lavori di bonifica concessi all'Opera per la valorizzazione della Sila e, in particolar modo, le opere di irrigazione dei terreni nella zona di San Giovanni in Fiore.

Bisogna tenere presente che l'Opera per la valorizzazione della Sila è stata chiamata dal comune di San Giovanni in Fiore a fare delle riparazioni nel canale a monte della centrale

1948-51 - DLXXI SEDUTA

DISCUSSIONI

25 GENNAIO 1951

elettrica; e si tratta precisamente del canale chiamato Badiale. In esso si erano verificate diverse lesioni di sponda e l'Opera per la valorizzazione della Sila prima di effettuare l'esecuzione delle opere a valle, poichè le opere di irrigazione riguardano le acque giunte a valle, dopo il loro sfruttamento a scopo idroelettrico, aveva fatto eseguire delle opere di rivestimento e di riparazione del canale a monte, in muratura. Nel rimettere l'acqua nel canale precedentemente tolta per eseguire i lavori stessi, a circa 20 metri a monte della centrale e per una lunghezza di circa dieci metri si sono verificati degli smottamenti che hanno determinato il crollo della sponda del canale.

Poichè il senatore Mancini chiede che si indichino le cause, si risponde che gli uffici tecnici competenti, e particolarmente il Provveditorato alle opere pubbliche competente, hanno fatto sapere che le cause si dovrebbero ricercare nelle numerose infiltrazioni di acqua che hanno determinato le lesioni e poi la rottura della sponda. A tanto si è giunti nelle indagini fatte nelle vecchie murature del canale stesso.

Per quanto si riferisce alla necessità di procedere con sollecitudine all'esecuzione delle riparazioni, posso assicurare il senatore Mancini che l'Opera per la Sila non soltanto ha in animo, ma ha nel suo programma il proposito di dar corso il più sollecitamente possibile al compimento delle opere stesse.

I danni che si sono verificati a seguito del crollo di quei dieci metri di sponda si possono valutare attorno alle 300.000 lire.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Mancini per dichiarare se è soddisfatto.

MANCINI. La mia interrogazione è dell'ottobre scorso, poichè in essa si parla di inverno, e noi non eravamo ancora nell'inverno; mi sorprende come la risposta mi sia venuta con tanto ritardo. In questa mia interrogazione mi rivolgevo al Governo e lo interrogavo su due semplici questioni: sul fatto che abbia ceduto la vasca di raccolta delle acque della centrale di San Giovanni in Fiore, il che non potrà contestarsi, nè attenuarsi. Questo mezzo disastro che cagionò danni, proteste e critiche molto aspre da parte di tecnici, non potette essere cagionato — come afferma l'onorevole interrogato — dalla infiltrazione di acque, di cui

— per lo meno — avrebbero dovuto accorgersi progettisti e costruttori. Come mi è stato riferito da qualche competente, le cause debbono ricercarsi nella progettazione o nella costruzione; ma specialmente nell'errore imperdonabile di avere immesso nella vasca un volume di acqua maggiore senza rafforzare le pareti. Comunque sarebbe stato dovere del Ministero di fare accedere sul posto un suo tecnico per un'inchiesta e giudicare poi alla stregua dei risultati di essa. Ciò non è stato fatto e le informazioni del Sottosegretario non hanno alcuna importanza; poichè si riferiscono alle informazioni attinte dai responsabili, i quali hanno interesse a coprire la loro responsabilità; del resto anche le spiegazioni date dimostrano la loro colpa.

Chiedevo ancora con la mia interrogazione il più sollecito intervento da parte del Ministero, anche per alleviare la terribile disoccupazione che affligge quel grosso paese, dove l'inverno è durissimo, perchè situato all'altezza di 1.300 metri.

La disoccupazione è un male profondo ed endemico, che determina agitazioni ed allarmi ed il Governo farebbe bene ad intervenire con lavori, d'altronde così urgenti e necessari.

Non avendo l'onorevole Sottosegretario risposto a queste mie due domande debbo — mio malgrado — dichiararmi insoddisfatto.

PRESIDENTE. Segue un'interrogazione del senatore De Gasperis al Ministro dell'industria e commercio, così formulata: « Per sapere quali provvedimenti intenda prendere il Governo per il potenziamento delle imprese artigiane meridionali, in considerazione che nessun accenno specifico viene fatto sui problemi dell'economia artigiana nella legge relativa alla Cassa del Mezzogiorno.

« Nel quadro della vasta attività che detto istituto si propone di compiere avrebbe dovuto trovare giusto posto questo settore dell'attività economica nazionale, vaticinato da Cavour che, nel 1860, prevede il risveglio delle energie temperate del Mezzogiorno, tendenti alla soluzione dei problemi specifici dell'Italia meridionale, collegati a quelli ormai impressi dal ministro Segni, nella riforma fondiaria » (1492).

Ha facoltà di parlare il senatore Ziino, Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio.

ZIINO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. La legge 10 agosto 1950, n. 646, con la quale è stata disposta l'« istituzione della Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno) » e che, come ella ricorderà, è stata ampiamente e minuziosamente esaminata nei due rami del Parlamento, non fa, in verità, alcun riferimento ai problemi interessanti la categoria artigiana delle regioni indicate nell'articolo 3 della legge stessa.

È però prevedibile che le conseguenze benefiche delle opere, che la Cassa andrà ad eseguire nelle regioni meridionali, si faranno sentire anche nel settore dell'artigianato, specialmente nell'artigianato rurale, che trarrà occasioni di lavoro dalle ingenti opere previste per la sistemazione dei bacini montani e la trasformazione agraria.

Come il commercio si attiva con il crescere del potere di acquisto, e quindi del tenore di vita della popolazione, così anche l'artigianato trae impulso e prosperità dal rinvigorirsi del tono economico di una regione.

Non v'è dubbio, pertanto, a mio parere, che l'artigianato delle regioni meridionali, tanto diffuso e tanto apprezzato in Italia e fuori, si avvantaggerà per la legge sulla Cassa del Mezzogiorno, nonostante che la stessa non abbia specifico riferimento al predetto settore dell'attività economica.

Desidero inoltre ricordare all'onorevole interrogante che, con decreto del Ministro dell'Industria e commercio, in data 4 novembre 1950, è stata istituita una Commissione consultiva per lo studio dei problemi dell'artigianato.

Tale Commissione ha come compiti di formulare proposte ed esprimere pareri:

1) sui problemi tecnici attinenti a programmi e provvedimenti che riguardano:

a) l'assetto, lo sviluppo, la disciplina, il credito ed il finanziamento delle imprese artigiane;

b) l'incremento della loro produzione e dello smercio dei prodotti all'interno ed all'estero;

c) l'assistenza tecnica ed artistica e la tutela dell'artigianato;

d) l'istruzione professionale relativa ai mestieri artigiani;

e) gli organi di rappresentanza e di tutela degli interessi dell'artigianato;

2) sui provvedimenti relativi alla costituzione, trasformazione e soppressione di enti che si propongono l'assistenza economica, tecnica ed artistica delle imprese artigiane e di enti per l'organizzazione di fiere, mostre ed esposizioni a carattere internazionale, nazionale, regionale o interprovinciale per i prodotti dell'artigianato;

3) sulla esecuzione di rilevazioni e di indagini economiche, nonchè sui censimenti delle imprese artigiane e delle relative produzioni;

4) su ogni altro argomento sul quale il Ministro ritenga di sentire la Commissione stessa.

Tale Commissione ha già iniziato i suoi lavori che ovviamente riguarderanno anche l'artigianato nelle regioni del Mezzogiorno.

Assicuro comunque il senatore De Gasperis che i particolari aspetti e le peculiari esigenze dell'artigianato meridionale saranno tenuti nella dovuta considerazione da tale Commissione, e i provvedimenti che in merito sarà possibile concretare saranno sottoposti all'approvazione del Parlamento.

Prego, infine, l'onorevole interrogante di voler prendere atto che tale Commissione sarà lieta di accogliere proposte e suggerimenti che egli eventualmente riterrà di farle pervenire, direttamente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore De Gasperis per dichiarare se è soddisfatto.

DE GASPERIS. Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, mi dichiaro soddisfatto della risposta datami dall'onorevole Ziino, ma i limiti della mia interrogazione non sono quelli enunciati dal Sottosegretario all'industria e commercio; sono ben altri.

Forse perchè io provengo da una famiglia agricola ove non sono mancati modesti professionisti ed artigiani, sento maggiormente il problema dell'artigianato stesso: questo settore della vita della Penisola che tiene alto il nome d'Italia nelle più lontane terre del mondo

Ma l'artigianato, senza forze che lo proteggano, senza organizzazioni finanziarie, lotta da mane a sera, con i soli muscoli della mente, del cuore e delle braccia,

Nella legge sulla Cassa del Mezzogiorno vi è una grave lacuna, in quanto nessun accenno specifico viene fatto ai problemi dell'economia artigiana.

Perciò, onorevole Sottosegretario, sento il dovere di richiamare l'attenzione del Governo, che ha a cuore le sorti della popolazione di quelle nobili terre, sulla vitale importanza che il potenziamento dell'artigianato meridionale riveste nello sforzo di risollevarlo dell'economia meridionale che la Cassa si accinge a compiere.

Ed in proposito, voglio ricordare a questa Assemblea alcune notizie e fatti che dovrebbero bastare a far riparare le ingiustizie sofferte dall'artigianato italiano dal 1870 ad oggi:

1. La Cassa per il Mezzogiorno. — Fra le carte di Isacco Artom — segretario ed amico del conte di Cavour — che cinquanta anni or sono vennero rese note nella « Nuova Antologia » (1901) e che di recente furono riproposte alla attenzione degli italiani da Bruno Caizzi (« Antologia della questione meridionale ») è dato di leggere alcuni pensieri espressi dal Cavour: « Le province napoletane potranno divenire le più ricche d'Italia. Ma occorre che l'agricoltura progredisca e che sorgano industrie. Le industrie in cui si richiede una particolare intelligenza dell'operaio potranno avere floridissimo svolgimento in Napoli ». E più tardi, quando nell'ora estrema il Cavour sarà preda di quel commovente delirio di morente che Benedetto Croce non esitò a definire « sublime » (« Storia del Regno di Napoli », pag. 282), il problema delle province meridionali invaderà il suo spirito di realizzazioni superbe, tenterà di soverchiare le fatali insidie del male; proponendo in un'estrema esclamazione programmatica: « Je les gouvernerai avec la liberté et je montrerai ce que peuvent faire de ces belles contrées dix années de liberté. Dans vingt ans, ce seront les provinces les plus riches de l'Italie ».

Tornano alla mente questi pensieri del grande statista oggi che le acque stagnanti della secolare questione meridionale vengono vigorosamente agitate e si creano finalmente le premesse perchè esse si avviino all'auspicato deflusso. Vi è nelle parole del Cavour una duplice affermazione, che un settore altrettanto negletto, quanto vivo e vitale dell'economia na-

zionale — quello dell'artigianato — non può non ricordare, affinchè altri non se ne mostri dimentico. Alla affermazione generica, infatti, che la resurrezione meridionale potrà avvenire soltanto attraverso il progresso dell'agricoltura e lo sviluppo industriale, si aggiunge subito una precisazione ricca di fecondissimi orientamenti. È sulla particolare vivacità dell'ingegno meridionale che conviene far leva, perchè di esso ci si avvantaggi, allo stesso modo come sarebbe necessario, ancor più che opportuno, avvalersi di ogni altro elemento offerto dall'ambiente locale. Ebbene, se v'è un settore della attività economica che trae vita dal genio inventivo, questo è appunto l'artigianato. Ecco allora sorgere il problema se in una politica tendente a promuovere il risveglio delle energie del Mezzogiorno, affinchè esse stesse cooperino alla soluzione dei grandi problemi specifici dell'ambiente meridionale, non sia conveniente, ai fini del più rapido raggiungimento degli obiettivi che si perseguono, fare in modo che proprio quella vivida intelligenza creatrice resti, entro certi limiti, libera e trovi nella propria indipendenza la condizione di un perenne rinnovamento.

Ma v'è di più. È proprio al concetto di libertà che si ispirano le ultime parole cavouriane, anche se esse vanno riferite al sistema di governo che egli riteneva indispensabile per l'elevamento del Mezzogiorno dopo le esperienze del regime borbonico. E v'è una coincidenza di durata che non può non colpire fra il periodo decennale che il Cavour vedeva necessario per la trasformazione delle province meridionali condotte con una saggia azione di governo ed il piano decennale di opere straordinarie che negli anni che vanno dal 1950 al 1960 verranno dirette al progresso economico e sociale del Mezzogiorno d'Italia e saranno eseguite mediante il nuovo istituto della « Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale ».

2. Necessità di sollevare le aree depresse. — Il piano accennato prevede, come è noto, complessi organici di opere inerenti alla sistemazione di bacini montani e dei relativi corsi d'acqua, alla bonifica, alla irrigazione, alla trasformazione agraria, alla viabilità ordinaria, agli acquedotti e fognature, alla valorizzazione dei prodotti agricoli e alle opere di

interesse turistico. È noto altresì che i programmi delle opere verranno redatti sulla base della previsione di una spesa complessiva di 100 miliardi per ciascuno dei dieci anni previsti e che le opere stesse riguardano le regioni: Abruzzi e Molise, Campania, Puglie, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, le province di Latina e di Frosinone, l'Isola d'Elba, i Comuni della provincia di Rieti già compresi nell'ex circondario di Cittaducale, nonché i Comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto.

Il complesso delle opere di competenza della Cassa per il Mezzogiorno mira, quindi, ad interventi massicci, che diano luogo ad una trasformazione radicale dell'ambiente, creando i presupposti per un'evoluzione economica e sociale che valga a rapidamente colmare il vuoto dell'area depressa.

In termini di tempo si tratta, quindi, di imprimere all'area meridionale, in un decennio, un moto propulsivo lungo quell'ascesa sulla quale essa si è attardata per poco meno di un secolo. In termini economici si tratta, come in ogni problema di risollevarlo di aree depresse, di spezzare il ciclo di persistenza di un reddito medio per abitante più basso di quello delle altre regioni del Paese cui quelle aree depresse appartengono.

Non si può certamente negare che i fattori ambientali siano chiamati in misura preminente ad operare per il raggiungimento di tale finalità ed è di conseguenza alla loro trasformazione che mezzi ed energie vanno largamente rivolti, ma è del pari innegabile che la teoria economica a quei fattori affianca altri elementi, ai quali è dato il nome di fattori interni o agglomerativi, i quali rispecchiano nel loro complesso la dinamica stessa della nuova vita economica che nel rinnovato ambiente dovrà ricevere impulso. Essi, nel loro insieme, formano un sistema, che ha, quali componenti, i singoli settori economici, cui si richiede che intervengano con pesi tali da dar luogo alla più efficiente combinazione produttiva.

Potenziamento della « Quarta forza ». — Se fra questi settori economici è da includere l'agricoltura, che indubbiamente occorre che progredisca; se fra essi è l'industria, che deve necessariamente sorgere; se fra essi ancora

va inserita una adeguata organizzazione di mercato, tuttavia il sistema non sarà tale da dar luogo ad un equilibrio, qualora la quarta forza produttiva, l'artigianato, non sarà posta in grado di svolgere anch'essa la sua funzione in armonia con le altre. Orbene, se alla luce delle considerazioni qui esposte si riesaminano le opere che la Cassa del Mezzogiorno è per legge chiamata a finanziare ed eseguire, sarà agevole rilevare, come, pur tenendo il nuovo istituto a potenziare il complesso dei fattori ambientali, quelle opere indirettamente si riflettono con effetti benefici anche nei riguardi di tre soltanto dei fattori agglomerativi. Sarà in particolare l'agricoltura a giovare della sistemazione dei bacini montani e dei corsi di acqua, delle bonifiche, delle irrigazioni, delle trasformazioni agrarie. Sarà in particolare la industria ad avvalersi delle fonti d'energia che dalla stessa sistemazione dei bacini montani deriveranno, nonché degli acquedotti e delle opere di interesse turistico. Sarà in particolare il commercio a beneficiare delle opere di viabilità e della valorizzazione dei prodotti agricoli. Nulla, invece, perverrà all'artigianato, se si prescinde ovviamente dai riflessi del miglioramento generale dei fattori ambientali.

Può dunque, dirsi, che nel piano di opere previsto dalla legge per l'istituzione della Cassa si riveli una carenza, la cui importanza è tanto più da sottolineare, in quanto essa non si riflette soltanto sullo specifico settore dell'artigianato, ma investe l'equilibrio stesso del sistema economico.

3. Eppure non si dovrebbero dimenticare alcune caratteristiche strutturali del Mezzogiorno d'Italia e cioè:

a) che mentre la superficie territoriale del Mezzogiorno rappresenta il 40,9 per cento di quella totale d'Italia, la sua superficie collinare e montuosa ne costituisce il 44 per cento;

b) che mentre la popolazione complessiva del Mezzogiorno rappresenta il 37,4 per cento di quella totale d'Italia, la sua popolazione attiva ne rappresenta soltanto il 32,3 per cento;

c) che il rapporto fra popolazione attiva e complessiva è del 36,7 per cento nel Mezzogiorno e del 46 per cento del resto d'Italia;

d) che il Mezzogiorno comprende il 64 per cento della popolazione addetta all'agricoltura

e il 24,9 per cento soltanto di quella addetta all'industria;

e) che per ogni 1.000 abitanti da 15 a 64 anni gli addetti all'industria sono 95 circa nel Mezzogiorno e ben 199 nel resto d'Italia;

f) che per ogni 100 addetti all'industria, gli addetti all'artigianato risultano ben 43 nel Mezzogiorno e soltanto 32 nel resto d'Italia;

g) che, infine, il reddito netto di un meridionale, nel 1938 e in lire di quell'anno, raggiungeva appena il 55 per cento di quello di un abitante del resto d'Italia.

Si ha, dunque, che di fronte ad alcune condizioni fisiche e demografiche difficilmente modificabili, esiste una serie di altre condizioni di fronte alle quali un orientamento saldamente costruttivo deve proporsi indubbiamente la azione modificatrice, ma deve tener conto anche dell'opportunità di non produrre rivolgimenti troppo violenti, allo stesso modo come il riattamento e l'ammodernamento di una abitazione occupata non può rescindere la continuità di vita a coloro che la abitano, anche se rendesse necessario porre mano ad una revisione delle fondamenta.

Tutelare l'artigianato meridionale. — Ebbene, le forze dell'artigianato meridionale, così relativamente preponderanti nel Mezzogiorno rispetto al resto d'Italia quando venga fatto riferimento alla popolazione industriale, vanno tutelate nei loro interessi vitali e potenziate nelle loro capacità di lavoro.

Che esse da anni si dibattono in difficoltà produttive, redditizie, di collocamento dei prodotti, di gravami fiscali, rese più gravi dalle profonde ferite inferte dalla guerra e ancora ben lungi dall'essere sanate, è troppo noto, perchè sia necessario insistervi; che l'artigianato meridionale abbia risentito della tendenza al peggioramento delle condizioni ambientali, tipico delle aree depresse, tendenti nel tempo a differenziarsi sempre più dalle altre per una forma di progressiva attrazione preferenziale che le aree normali o privilegiate esercitano nei movimenti dei capitali e sulle iniziative, è anche questo ben noto; che, di conseguenza, in un ambiente di reddito calante siano andate successivamente cedendo le possibilità di assorbimento locale dei prodotti artigianali, è anche questo intuibile. Ma non è

possibile pensare che l'artigianato meridionale possa soltanto giovare dell'impulso che dalle opere in programma riceveranno gli altri settori economici, e che esso possa attendere l'aumento del livello produttivo e dell'occupazione ed il conseguente elevamento del tenore di vita meridionale per trarre vantaggio dalla dilatazione delle capacità di assorbimento locale. Ma anche se ciò fosse possibile non va dimenticato che a quel vantaggio dilazionato nel tempo si contrapporrebbe sempre lo svantaggio proveniente dal mutamento della posizione relativa dell'artigianato nei confronti degli altri settori produttivi.

Anche sotto questo profilo, dunque, l'artigianato meridionale pone nuovamente la esigenza di essere fatto oggetto di provvedimenti specifici nel quadro degli interventi attivi per la soluzione del problema del Mezzogiorno.

4. A differenza di quanto avviene in altri Paesi europei che da tempo hanno posto le piccole economie indipendenti in primo piano, inserendole sia nel campo dello studio scientifico che in quello dei provvedimenti per il raggiungimento del più efficiente assetto economico sociale, è ancora frequente in Italia un errore prospettico che dalla derivazione storica dell'organizzazione industriale, dalle antiche forme artigianali deduce l'ineluttabile, integrale superamento di queste. Forse, uno dei motivi di fondo che può dar ragione di tale equivoco, è da ricercarsi nella frattura che sorge nel complesso industriale, fra l'uomo e l'impresa; mentre dell'uno e dell'altra l'economia artigiana riesce ad operare una sintesi felice. Può pensarsi, infatti, che proprio in virtù di quella frattura il complesso tecnico industriale acquisti una individualità propria, che si erge potente, velando quella dell'uomo, che ne è pur sempre causa e fine. E quella individualità umana indubbiamente indotta a concessioni in vista dei compensi che l'industria assicura con la produzione di massa, ma non rinuncerà mai, fintanto che la società si regga su di una organizzazione economica a redditi differenziati, alla duplice affermazione di se stessa, sia attraverso la estrinsecazione emotiva che si attua nella produzione artigianale, sia attraverso la soddisfazione del bisogno di diffe-

renziare i propri consumi che si realizza con l'acquisto del prodotto artigianato.

Centri di fama mondiale. — Nel Mezzogiorno d'Italia, così come avviene anche in altre Regioni, l'artigianato assume una peculiare importanza, sia per l'apporto che esso dà all'agricoltura, sia per la occupazione integrativa che esso offre spesso alla mano d'opera agricola. V'è, infatti, una attività di produzione di beni e di servizi, specialmente nel campo degli attrezzi agricoli, come v'è una attività alternativa di produzione artigianale intesa a sopperire la mancanza di salario agricolo durante la stagione morta. Ma il Mezzogiorno ha saputo anche creare centri artigiani specializzati in questa o quella produzione che da tempo godono di fama mondiale: basti qui ricordare Vietri, per le ceramiche; Sorrento, per i lavori di intarsio, ecc.

Ma v'è di più. Non è soltanto l'aspetto economico che va considerato nel promuovere il miglioramento delle condizioni dell'artigianato meridionale. V'è anche l'aspetto sociale, che va tenuto particolarmente presente, alla luce dei fermenti che agitano la vita sociale odierna.

Se il più recente pensiero meridionalista tende ad affiancare alle opere pubbliche ed alle leggi speciali l'esigenza ben più impegnativa di un metabolismo sociale che rechi al Mezzogiorno d'Italia un rinnovamento delle classi economiche, puntando sulla formazione di una borghesia del lavoro che facendo perno sui ceti medi lavorativi vivifichi la classe dirigente della vita meridionale, ebbene, la presenza di un ceto artigiano rappresenta già una promettente premessa perchè quel rinnovamento si avveri. Ed ecco, allora, che anche sotto il profilo sociale il problema riappare ancora una volta negli stessi termini nei quali l'indagine economica ha precedentemente suggerito di porlo: il potenziamento dell'attività artigianale.

5. Come è dunque possibile che, di fronte ad un programma di vasta realizzazione quale è quello che si accinge ad attuare la Cassa del Mezzogiorno, l'artigianato resti privo del godimento di interventi diretti in suo favore? Come è mai possibile non sorreggere, sotto ogni aspetto, quel processo di ricambio fra pensiero e realtà che solo conduce all'azione illuminata?

Nella predisposizione dei programmi, demandati alla Cassa per il Mezzogiorno, l'artigianato chiede che, in linea generale e in fase di studio, si provveda:

a) ad accertare l'efficienza economica dell'artigianato nel Mezzogiorno d'Italia per stabilire le provvidenze di carattere generale necessarie a favorirne la ripresa;

b) a rilevare le attività maggiormente suscettibili di essere incrementate e procedere all'esame dei problemi inerenti alle attività stesse per la più rapida ed efficiente loro soluzione;

c) ad appoggiare tutte le iniziative che diano affidamento di buona riuscita, rivolte alla valorizzazione della produzione locale;

ed in particolare, in fase di attuazioni concrete, si provveda:

1) al potenziamento delle attrezzature artigiane, attraverso il finanziamento per la rinnovazione degli impianti, l'importazione di macchinari, ecc.;

2) a favorire l'approvvigionamento collettivo delle materie prime per l'artigianato meridionale ed il collocamento dei suoi prodotti realizzando, da un lato, per quanto possibile, un'organizzazione di cui altri settori economici hanno fin dal secolo scorso avvertito l'esigenza con riferimento a tutto il territorio nazionale e sopperendo, dall'altro, alla mancanza di un'organizzazione distributiva propria dell'artigianato;

3) alla istituzione di mostre-mercato specializzate nei singoli settori dell'artigianato meridionale;

4) all'erogazione delle somme necessarie perchè si attui un processo di scambio di esperienze tecniche sia attraverso l'invio di artigiani all'estero in occasione di mostre affinchè prendano visione di quanto viene prodotto in altri Paesi; sia attraverso la permanenza di giovani artigiani meridionali all'estero. Nel proporre tali orientamenti si intende, da parte della Confederazione generale dell'artigianato italiano, esclusivamente tracciare un indirizzo di massima che potrà essere assoggettato a più approfondito studio, ma fin d'ora si desidera affermare che, ancor prima di attuazioni concrete, è l'accoglimento dell'artigianato, quale forza viva e ricca di

insospettata capacità di rigoglio nel piano di rinnovamento meridionale, che qui si auspica, affinché non vada dispersa una ricchezza italiana lentamente ma tenacemente stratificatasi nel corso del tempo. Che mai possa avvenire di dover dare nuova attualità alle parole che Giustino Fortunato ebbe a rivolgere a Luigi Luzzatti ed a Maggiorino Ferraris che avevano affermato la necessità di arricchire il Mezzogiorno: « Arricchire il Mezzogiorno? Basterebbe non dissanguarlo! ». (*Applausi*).

Presidenza del Presidente BONOMI

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno l'interrogazione del senatore Romano Antonio al Ministro del tesoro: « per conoscere i motivi per cui ancora non viene corrisposta l'indennità di funzione di cui alla legge dell'11 aprile 1950, n. 130, ai funzionari di cancelleria e segreteria giudiziarie » (1469).

Ha facoltà di parlare l'onorevole Avanzini, Sottosegretario di Stato per il tesoro.

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Fin dall'agosto ultimo scorso questo Ministero — confortato anche dal parere del ministro Petrilli — ha predisposto, e trasmesso a quello di Grazia e giustizia per la controfirma, il decreto interministeriale, col quale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 10 della legge 11 aprile 1950, n. 130, si è stabilito:

che i proventi di cancelleria spettanti al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie non sono cumulabili con l'indennità di funzione e l'assegno perequativo, atteso che detti proventi, attribuiti a tutto il personale testè menzionato, sono certamente compresi tra gli assegni non cumulabili, ai quali si riferisce il terzo comma del ricordato articolo 10 della legge n. 130;

che, pertanto — in relazione a quanto disposto dal quinto comma del più volte citato articolo 10 — al personale di cui si tratta, che fruisca dei proventi di cancelleria, l'indennità di funzione o l'assegno perequativo vanno attribuiti nell'importo ridotto alla eventuale eccedenza dell'indennità o assegno perequativo

medesimi rispetto all'ammontare dei diritti percepiti.

Il cennato decreto interministeriale non è stato ancora controfirmato dal Ministro di grazia e giustizia. Anzi recentemente quel Ministero — nel richiamarsi ai precedenti pareri manifestati sulla questione in esame — ha illustrato il proprio punto di vista favorevole alla cumulabilità dei ricordati assegni con nuove argomentazioni, assumendo che non sembrano risolutive le ragioni addotte in contrario concordemente da questo Ministero e dal ministro Petrilli.

La questione forma, quindi, presentemente oggetto di riesame da parte di questo Ministero, d'intesa con il ministro onorevole Petrilli.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Romano Antonio per dichiarare se è soddisfatto.

ROMANO ANTONIO. Onorevole signor Presidente, onorevoli colleghi, la questione interessa tutta la classe dei funzionari di cancelleria e segreteria giudiziarie, funzionari che da mesi fanno presente che non è giusto che venga loro negata l'indennità di funzione corrisposta agli altri impiegati dello Stato. A questa legittima richiesta che, come ha detto il Sottosegretario, è sostenuta e difesa del Ministro della giustizia, si è obiettato che osta l'articolo 10 della legge n. 130, del 1950 e si è detto che i funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie percepiscono i proventi di cancelleria che rientrerebbero negli assegni non cumulabili con l'indennità di funzione ai sensi della legge stessa.

Sostanzialmente questo rilievo si fonda su due considerazioni che si possono riassumere così: 1) perchè i proventi di cancelleria sarebbero corrisposti a tutti i funzionari e cioè all'intera categoria del personale delle segreterie e cancellerie giudiziarie per il solo fatto di appartenere a questa categoria. Si è detto anche che comunque questi proventi non costituirebbero il corrispettivo di particolari servizi ma sarebbero in relazione alle normali funzioni. A questi due rilievi può rispondere chiunque è pratico del funzionamento delle

cancellerie e segreterie giudiziarie. Quale è la fonte dei proventi e come vengono distribuiti tra i vari funzionari di cancelleria? Nella risposta è la fondatezza della richiesta.

Non è esatto che i proventi di cancelleria abbiano quel carattere di generalità cui ha accennato l'onorevole Sottosegretario per il tesoro, perchè i proventi non sono corrisposti all'intera categoria interessata, cioè a tutti i cancellieri e a tutti i funzionari delle segreterie giudiziarie, per la sola appartenenza alla categoria medesima, ma sono corrisposti semplicemente a quei funzionari che svolgono quella determinata attività che è diretta al recupero delle spese di giustizia. Se poi, per una ragione di ordinamento interno, si fa in modo che il ricavato venga ripartito non solo tra i funzionari di cancelleria ma anche tra i funzionari delle segreterie, ciò non dà carattere di generalità a questo piccolo cespite. Aggiungerò che questo varia da un ufficio all'altro ed in molti uffici è assai inferiore alla indennità di funzione che non si vorrebbe corrispondere.

E vi è anche un'altra considerazione. Si è eccettuato che le cancellerie e le segreterie giudiziarie percepiscono altri diritti derivanti dalle copie delle sentenze, dalle copie degli atti. Anche questa è una piccola entrata che deriva da una particolare attività che non ha quel carattere generale di cui è parola nella legge del 1950. Pertanto, per quanto il Ministro del tesoro possa sforzarsi per dare una interpretazione restrittiva all'articolo 10 della legge del 1950, a me sembra che questo sforzo non possa condurre al diniego della legittima aspettativa della classe dei funzionari delle segreterie giudiziarie, tanto è vero che il Ministro della giustizia non ha ancora risposto alla nota del Ministero del tesoro. Anzi, il Ministro della giustizia ha già preparato una nota con la quale dice che i funzionari di cancelleria e segreteria giudiziarie hanno diritto all'indennità di funzione.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione del senatore Gasparotto al Ministro delle finanze: « sull'opportunità e convenienza di impegnare l'amministrazione statale in spese ingenti e in inutile dispendio di forze per far stampare

dall'Istituto poligrafico e mettere in vendita dalla Libreria dello Stato nuove Guide delle città d'Italia, quando l'iniziativa è stata già attuata ed è in corso di ulteriori sviluppi, senza che sia stato richiesto alcun concorso finanziario da parte dello Stato, dal benemerito « Touring Club d'Italia », il quale colle sue più apprezzate edizioni (redatte in cinque lingue) che costituiscono una collana di 28 volumi, ha illustrato presso che compiutamente le più caratteristiche bellezze naturali, artistiche e storiche del nostro Paese, avvalendosi, nell'arduo lavoro, di larga e preziosa collaborazione da parte di autorità e amministrazioni pubbliche, come le soprintendenze alle antichità e monumenti, gallerie, musei, accademie e istituti di cultura, uffici tecnici provinciali e comunali, nonchè di studiosi d'arte e di storia, consoli e soci del sodalizio sparsi in tutto il Paese, completando il testo di ogni pubblicazione con largo corredo cartografico originale, espressamente disegnato ed inciso dopo i più accurati aggiornamenti » (1500).

Ha facoltà di parlare l'onorevole Avanzini, Sottosegretario di Stato per il tesoro.

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Onorevoli senatori, nessuna norma legislativa deferisce ad un ente, sia pure benemerito, il monopolio della stampa delle guide turistiche, tanto è vero che accanto alle edizioni del Touring sono state pubblicate in Italia altre guide per conto di editori, e ciò in seguito alla iniziativa della nota casa editrice dei fratelli Treves, alla quale hanno successivamente aderito altri editori senza che il Touring se ne sia mai allarmato o abbia protestato.

Il compianto Bertarelli, fondatore dell'Ente suddetto, diceva in proposito ad Emilio Treves: « A parte il principio intangibile e per me sacro, della libertà di commercio, uguale per tutti, io non mi preoccupo delle altre guide d'Italia, perchè sono di un tipo diverso dalle nostre ed anche perchè i nostri soci, che sono tanti, preferiscono le guide del Touring ».

Dall'esame dei volumi del Touring e di quelli del Poligrafico si può infatti facilmente rilevare la enorme differenza dell'opera: difatti le prime hanno carattere squisitamente turistico, mentre le seconde sono prevalentemente artistiche.

Inoltre la Libreria dello Stato ha sempre pubblicato due collane di particolare carattere culturale, quali le guide dei musei e delle gallerie d'Italia nonché gli itinerari dei musei e delle gallerie d'Italia, nelle quali collane sono da inserirsi le guide delle città, le quali ultime mentre contengono un accenno sommario alla parte turistica, e ciò per porre il visitatore in grado di spostarsi da un monumento ad un altro, sviluppano invece la parte illustrativa delle opere d'arte, mantenendo così il loro carattere dominante, cioè quello artistico.

La edizione di questa collana venne stabilita con apposita norma legislativa (regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058) e promossa dalla iniziativa del Ministero della pubblica istruzione che ne ha affidato la compilazione ai funzionari dipendenti dalla Sovrintendenza su designazione della Direzione generale antichità e belle arti.

Prima inoltre di addivenire alla stampa di queste opere viene interpellata una apposita Commissione, giusta il disposto del decreto legislativo 22 settembre 1947, n. 1105.

Altra differenza, tra le edizioni del Touring e quelle del Poligrafico, consiste nella diversa mole di esse; difatti mentre le prime sono complete di numerose pagine, le seconde sono in confronto una specie di epitome assai riassuntiva con molte illustrazioni ma con limitate notizie di carattere turistico.

L'attuale Presidente del Touring in una sua lettera del 4 dicembre 1950 diretta alla Direzione generale del Poligrafico, ha ammesso testualmente che « le guide della Libreria dello Stato hanno un carattere diverso » ed aggiunge che « mentre la diffusione delle nostre guide ha raggiunto proporzioni grandiose, poco meno di sei milioni di copie, perchè vengono distribuite gratuitamente ai soci, quelle della Libreria dello Stato non avrebbero probabilità di successo ».

Si aggiunge che oltre al carattere diverso, le guide del Touring sono 22 mentre quelle della Libreria sono 5 (Roma, Firenze, Torino, Milano, Genova) oltre brevi opuscoletti con la città del Vaticano, Orvieto ed il Vittoriale.

Si ha quindi ragione di escludere qualsiasi concorrenza tra le guide edite dalla Libreria

e quelle di Touring le quali ultime mantengono e manterranno intatta la loro larghissima diffusione.

Circa l'affermazione dell'interrogante di non doversi impegnare l'Amministrazione statale in spese ingenti ed inutili quali sarebbero quelle inerenti a dette pubblicazioni, si fa presente che l'onere per la stampa di tali edizioni non grava direttamente sul bilancio dello Stato ma su quello dell'Istituto Poligrafico dello Stato e particolarmente della Libreria dello Stato che ha una sua particolare gestione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Gasparotto per dichiarare se è soddisfatto.

GASPAROTTO. Malgrado il mio buon volere e il rispetto che ho per l'onorevole Sottosegretario, debbo dichiararmi completamente insoddisfatto. Evidentemente, i signori della burocrazia che hanno offerto al Sottosegretario gli elementi di fatto donde ha tratto la risposta alla mia interrogazione non hanno mai letto e nemmeno sfogliato le guide del Touring Club, le quali, pur partendo da un punto di vista turistico, sono eminentemente culturali, perchè il Touring Club riceve gli elementi di fatto dalle Soprintendenze ai monumenti, dalle Accademie, dai circoli di cultura ecc., attraverso una vasta rete organizzativa che fa del Touring Club l'istituto più adatto per diffondere in Italia la conoscenza delle nostre regioni e soprattutto dei tesori della nostra arte.

Se il Touring Club recentemente, nell'anno decorso, ha potuto lanciare all'Italia e al mondo le guide delle maggiori città d'Italia redatte in cinque lingue viventi, vuol dire che esercita una azione così feconda nel campo della cultura italiana che è ridicolo che lo Stato si metta sullo stesso terreno in concorrenza con esso. Lo Stato vuol spendere i suoi quattrini per opere di bene? Incominci a stampare i libri di testo per le scuole per quel che riguarda le scienze esatte, ed allora sarà davvero danaro bene speso; ma se lo Stato, invece, si ripromette di fare un duplicato di quel che è l'opera del Touring Club, vuol dire che questi denari servono soltanto a soddisfare dei burocrati affaccendati a compilare nuove ed inutili guide.

Siamo perfettamente d'accordo che anche in

materia turistica non deve essere assolutamente bandito il principio della concorrenza, e ben lo sa il Touring Club che accetta la concorrenza di qualsiasi altra iniziativa privata; ma che lo Stato faccia un duplicato di quella che è da tutti dichiarata — ed accettata dalla opinione pubblica — un'opera di perfezione che onora l'Italia, vivaddio vuol dire che lo Stato non sa proprio come buttar via i propri denari! Debbo quindi protestare contro questa iniziativa. I denari dello Stato sono preziosi, perchè sono il frutto della fatica di tutti, compresi noi stessi, e impegnarli in queste cose inutili, anzi dannose, perchè costituiscono un dispendio inutile di energie, mentre queste energie sono bene impiegate in una iniziativa privata che non domanda niente allo Stato, e si è imposta all'ammirazione non soltanto degli italiani ma anche degli stranieri, è cosa grave.

Ecco perchè debbo dichiarare la mia insoddisfazione. Che se poi si arriva a dire che non è lo Stato direttamente che spende, ma che spendono gli istituti mantenuti dallo Stato, questa, me lo si permetta, è una risposta ridicola.

Quindi, insoddisfazione completa. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. D'accordo fra i presentatori ed il Governo, è rinviato ad altra seduta lo svolgimento delle interrogazioni del senatore Roveda al Presidente del Consiglio dei ministri (1454), del senatore De Gasperis ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e del lavoro e della previdenza sociale (1457), del senatore Di Rocco al Ministro del tesoro (1495), del senatore Braschi al Ministro dell'industria e commercio (1501) e del senatore Priolo ai Ministri della agricoltura e delle foreste e del commercio con l'estero (1505).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Trasformazione in mutuo definitivo garantito dallo Stato dei finanziamenti provvisori concessi dal Consorzio per sovvenzioni su valori industriali all'Opera Nazionale Combattenti » (437).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Trasformazione in mutuo definitivo garantito dallo Stato

dei finanziamenti provvisori concessi dal Consorzio per sovvenzioni su valori industriali all'Opera Nazionale Combattenti ».

Prego il senatore segretario di darne lettura nel testo proposto dalla Commissione.

MERLIN ANGELINA, *Segretario*, legge lo stampato n. 437-A.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Marconcini.

MARCONCINI, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi. Desidero incidere in modo particolare alcuni punti del disegno di legge sul quale si sta per deliberare; desidero anche aggiungere qualche parola come chiarimento della mia relazione. In verità, la relazione è abbondante; e se i colleghi mi hanno fatto l'alto onore di leggerla, avranno veduto come non si sia tralasciato nessuno sforzo per poter determinare gli elementi esatti di un problema che è delicato e grave. Tuttavia, alle relazioni molto ampie può succedere di essere giudicate, da una parte, benevolmente, ma d'altra parte può toccar loro la cattiva sorte di non essere lette, per la loro stessa lunghezza che ne rende men facile la lettura. Di qui l'obbligo del relatore, se voglia assolvere a pieno il proprio mandato, di dare alcuni chiarimenti.

Il disegno di legge sottoposto alla nostra approvazione è di estrema importanza; un'importanza che gli viene, a parer mio, da quattro ragioni. In esso si contemplan invero un fatto di natura legislativa, un fatto di natura amministrativa, un fatto di natura morale, un fatto di natura politica. Sono quattro aspetti sotto i quali dovrebbe essere considerato questo disegno di legge. Cercherò, spero in non più di dieci minuti, di illustrare gli aspetti della questione che ci interessa.

Il primo è il fatto legislativo. Nel 1938 e nel 1941 furono pubblicati due provvedimenti legislativi; in virtù del primo si attribuiva all'Opera Nazionale Combattenti un finanziamento provvisorio di mezzo miliardo; in virtù del secondo, un finanziamento provvisorio di 150 milioni. In tutto, 650 milioni di lire ancora rela-

tivamente buone. Se il finanziamento ascendeva, come ho detto, teoricamente, a 650 milioni, di fatto si ridusse a 580, perchè dei 150 milioni del secondo provvedimento solamente 80 vennero erogati all'Opera Nazionale Combattenti. Lo scopo di questo duplice finanziamento era specifico: operare o quanto meno avviare efficientemente la trasformazione fondiaria ed agraria di due grandi comprensori, quello del Tavoliere di Puglia e quello del Basso Volturno.

I due finanziamenti erano gravati da un interesse del 5,50 per cento.

Infine, i due provvedimenti legislativi citati, del '38 e del '41, stabilivano che cinque anni dopo l'avvenuta corresponsione dell'ultima quota di finanziamento, quello che doveva essere un finanziamento provvisorio avrebbe dovuto tramutarsi in un mutuo definitivo. Il finanziamento provvisorio veniva fatto, per invito del Governo di allora, dal « Consorzio sovvenzioni su valori industriali » che, come ognuno sa, era allora una Sezione autonoma dell'Istituto mobiliare italiano, e tale fu sino al 1945. Il mutuo definitivo invece avrebbe dovuto essere accordato da un altro ente, il quale a suo tempo avrebbe rilevato dalla propria posizione creditizia, derivante dall'operazione di finanziamento provvisorio, il « Consorzio sovvenzioni » predetto.

Questo, l'aspetto legislativo della questione.

Ho detto che in secondo luogo c'è un fatto amministrativo. Il fatto amministrativo si riassume così: è dubbio che siano stati mantenuti in pieno dall'Opera Nazionale Combattenti gli impegni assunti sul piano tecnico-economico; è certo che non sono stati mantenuti gli impegni di carattere finanziario. Sul terreno tecnico-economico dico che è dubbio siano stati mantenuti gli impegni assunti. Invero, dai dati che in un anno di ricerche sono stati ottenuti risulta sinteticamente qualche cosa, che preferisco definire lasciando la parola a un documento ministeriale. Si tratta di un documento ottenuto dal Ministero dell'agricoltura, del 1948, in cui si dichiara che la trasformazione era appena agli inizi e che la cessione ai coloni era ancora di là da venire. Ecco le parole esatte (si tratta del rapporto trasmesso al Ministero dall'Ispettorato agrario di Bari): « La trasformazione fondiaria del Tavoliere si trova ancora, a causa

della guerra, in uno stato pressochè iniziale. Vi sono ancora 6500 ettari di terreni da scassare, 1100 ettari di terreni soggiacenti alle acque ». Questo veniva dichiarato a dieci anni di distanza dal provvedimento di finanziamento per mezzo miliardo, risalente al 1938. Quanto alla cessione ai coloni, ecco le parole contenute in altro documento: « La cessione dei terreni ai contadini, sebbene si presuma non debba molto tardare ad essere effettuata, non è ancora avvenuta ». Ripeto, a dieci anni dopo l'emana-zione dei provvedimenti di finanziamento. Si è detto che ciò va imputato alla guerra. Mi permetto pensare che non si può ammettere senza qualche riserva che la guerra diventi una specie di paravento, dietro il quale tutto si possa nascondere: imperfezioni, leggerezze, eventuali incapacità.

Quanto all'essere venuta meno agli impegni finanziari, la cosa è ancor essa documentata. Il pagamento degli interessi per i due finanziamenti provvisori, 500 milioni, 150 milioni (praticamente, 80 il secondo) fu adempiuto soltanto negli anni 1942 e 1943; cessò con la fine del 1943. Da allora ad oggi l'Opera Nazionale Combattenti non ha più pagato: così che gli interessi accumulati a tutt'oggi ammontano a buoni 210 milioni. Infatti si trattava di circa 30 milioni di interessi all'anno. Si dice che l'Opera Nazionale Combattenti non avesse i mezzi per far luogo al pagamento di tali interessi. Orbene, io mi domando: donde doveva trarre i suoi mezzi? Non è detto in alcun luogo, e nessuno può onestamente sostenere, che i mezzi per far fronte a questi impegni dovessero essere tratti da una porzione qualunque del territorio nazionale, eventualmente il Tavoliere o il Basso Volturno. L'Opera Nazionale Combattenti è una entità economica unitaria, ha un patrimonio unitario, risponde dunque dei suoi impegni con la totalità del suo patrimonio. D'altra parte, anche seguendo il ragionamento dell'Opera, e mettendoci sul suo medesimo terreno, noi avremmo il diritto di dire *ex ore tuo te judico*. Infatti, dagli stessi documenti presentati dall'Opera Nazionale Combattenti risulta, ed è anche confermato dal Ministero dell'agricoltura, che dal Basso Volturno nel triennio 1943-46 si sono incassati da concessionari circa 37 milioni annui di acconti sopra 51 milioni costi-

tuenti il presumibile prezzo d'acquisto dei poderi. Per quanto si riferisce al Tavoliere delle Puglie, un documento ministeriale afferma che versamenti iniziali da parte dei coloni concessionari, sempre sopra un prezzo da fissarsi, già lascia ai combattenti un margine attivo di circa 30 milioni. Complessivamente dunque, a quanto riassume il Ministero dell'agricoltura in una sua relazione definitiva, sarebbero stati incassati definitivamente, almeno in questi ultimi anni, 60 milioni dall'Opera Nazionale Combattenti. È lecito pertanto domandarsi per quale ragione non si sia ripreso il pagamento degli interessi, dal momento che la stessa Opera Nazionale Combattenti riconosce e dichiara che, malgrado i riflessi sfavorevoli della guerra, le cose vanno relativamente bene, in modo da poter tranquillizzare completamente le preoccupazioni dello Stato per le garanzie prestate e prestande.

Vi è in terzo luogo un fatto morale. Il fatto morale è messo in evidenza dalla relazione del Ministro del tesoro in accompagnamento al presente disegno di legge, la quale dice esplicitamente che il nuovo istituto cui toccherebbe procedere alla concessione del mutuo definitivo non si contenta più della garanzia sussidiaria dello Stato, ma vuole la garanzia solidale dello Stato. Orbene, è difficile credere che il « Consorzio di credito per opere pubbliche » senza ragione abbia preferito, anzi abbia richiesto e richieda, non solo una garanzia sussidiaria, ma una garanzia solidale; nessuno ci vieta di pensare che questo sia, di fatto almeno, un giudizio di riservata fiducia.

E qui si radica l'ultimo aspetto della questione, che è l'aspetto politico. Noi, onorevoli colleghi, ci troviamo di fronte ad un disegno di legge che dobbiamo assolutamente approvare, non nell'interesse dell'Opera Nazionale Combattenti, ma nell'esclusivo interesse dello Stato, poichè, essendosi questo reso garante dell'impegno dell'Opera verso il « Consorzio sovvenzioni », se non autorizziamo l'assorbimento in un mutuo definitivo di queste due somme, 580 milioni di capitale e 200 milioni di interessi, con l'accettazione della richiesta garanzia, evidentemente noi costringeremmo lo Stato a far fronte alla totalità di questi pagamenti per conto dell'Opera nazionale Combattenti: il che, è chiaro, dev'essere evitato.

Però, se il provvedimento legislativo che ci viene proposto (che poi non è se non il complemento di quanto le leggi del 1938 e del 1941 obbligano a fare) deve necessariamente essere approvato, e ripeto nell'esclusivo interesse dello Stato, mi sembra tuttavia venuto il momento di affermare che occorrono strumenti adeguati per un diretto permanente ed efficiente controllo del Parlamento, da concludersi con ampie relazioni, sul funzionamento degli enti verso i quali lo Stato ha parte, o come finanziatore o come garante.

In secondo luogo, è bene dire che lo Stato non dovrebbe indulgere troppo facilmente ad accordare garanzie di tal genere. Sono d'avviso che esse contengono in sé un doppio ordine di pericoli: uno per l'economia nazionale, l'altro per l'erario. Per l'economia nazionale, in quanto tali garanzie affievoliscono lo spirito di iniziativa, l'amore per il rischio, l'oculatazza nell'amministrare, la prudenza nello spendere. Per l'erario, il pericolo di consacrare danaro di tutti a sanare incapacità di pochi, a volte sperperi, a volte cattive amministrazioni. Or questo denaro che il cittadino versa alle Casse dello Stato è intriso di sudore, di lacrime, di sangue: è la pena di uno sforzo permanente che dà luogo a questo denaro: esso è sacro, come è sacro il sudore dell'uomo e la fatica. Or io affermo che noi abbiamo il diritto e il dovere di chiedere che si tratti questo denaro come si trattano le cose sacre: con reverenza, con amore. (*Vivi, generali applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Gava, Sottosegretario di Stato per il tesoro.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. La relazione completa del senatore Marconcini, integrata oggi da molte considerazioni e da altri elementi di fatto che egli ha esposto al Senato, mi dispensa assolutamente dall'entrare nell'illustrazione del disegno di legge. Desidero solo assicurare l'onorevole relatore, e con esso tutto il Senato, che il Governo e specialmente il Ministero del tesoro terranno conto al massimo delle osservazioni e delle raccomandazioni fatte dalla Commissione di finanza in ordine al problema delle garanzie di Stato.

GASPAROTTO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPAROTTO. Io voterò il disegno di legge, ma prendo argomento ed occasione da esso per esprimere un voto che viene da tutte le parti d'Italia, e cioè che finisca il regime straordinario commissariale e si faccia luogo alla regolare costituzione del Consiglio di amministrazione dell'ente. Il Senato sa quanto affetto io abbia per quest'Opera che è stata creazione prediletta dell'onorevole Nitti, ma siccome, oltre che essere amico dell'Opera sono amico della verità, non posso non tener conto delle voci che corrono secondo le quali, ad esempio, certi terreni già conferiti ai combattenti, vengono rivenduti e fatti oggetto di privata speculazione. Ecco perchè si impone di ritornare al regime normale dell'amministrazione con la rappresentanza delle categorie interessate.

PRESIDENTE. Passiamo ora alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Per la trasformazione in mutuo definitivo dei finanziamenti provvisori che, per complessive lire 580 milioni, sono stati erogati dal Consorzio per sovvenzioni su valori industriali all'Opera nazionale combattenti, ai sensi del regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1847, e del regio decreto-legge 2 dicembre 1941, numero 1622, rispettivamente convertiti nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e nella legge 1° maggio 1942, n. 559, il Ministro del tesoro designerà l'Istituto o gli Istituti di credito che potranno effettuare tale operazione, comprensiva tanto della predetta quota capitale di 580 milioni quanto degli interessi che, al momento della stipula del contratto di mutuo definitivo, risulteranno dovuti e non corrisposti dall'Opera nazionale combattenti al Consorzio per sovvenzioni su valori industriali.

La Commissione ha proposto di aggiungere a questo articolo il seguente comma:

« Il maggior onere derivante dalla diversa misura del saggio di interesse per il mutuo de-

finitivo, rispetto a quella a suo tempo stabilita per i finanziamenti provvisori, e qualsiasi altro onere dipendente dalle condizioni tutte del mutuo medesimo, restano a carico dell'Opera nazionale combattenti, la quale dovrà pure integrare con mezzi suoi propri, nei riguardi del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali, l'eventuale minore netto ricavo dell'operazione di fronte al complessivo suo debito per capitale ed interessi ».

Pongo in votazione l'articolo 1 nel nuovo testo della Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 2.

L'operazione, di cui al precedente articolo, sia per quanto riguarda il rimborso della quota capitale mutuata, sia per quanto riguarda il pagamento degli interessi pattuiti, è garantita dallo Stato ed a tal fine dovrà essere approvata dal Ministro del tesoro, il quale è autorizzato ad iscrivere ipoteca di primo grado, a favore dello Stato medesimo, su una qualunque o più aziende agrarie dell'Opera, in qualsiasi parte del territorio nazionale situata o situate, per un importo pari a quello del mutuo.

In caso di mancato pagamento alle stabilite scadenze da parte dell'Opera nazionale combattenti, l'Istituto mutuante ne darà notizia al Ministro del tesoro e lo Stato subentrerà negli obblighi assunti dall'Opera con il contratto di mutuo, rimanendo sostituito all'Istituto mutuante in tutte le ragioni di diritto nei confronti dell'Opera medesima.

La Commissione ha proposto di sostituire, in fine al primo comma, alle parole « su una qualunque o più aziende agrarie dell'Opera, in qualsiasi parte del territorio nazionale situata o situate » le altre « su uno o più fondi urbani o rustici dell'Opera, in qualsiasi parte del territorio nazionale siano situati ».

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 2 nel nuovo testo della Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Riordinamento dei giudizi di Assise » (1149)
(Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Riordinamento dei giudizi di Assise ».

Esaurita la discussione generale, dobbiamo ora procedere all'esame degli articoli del disegno di legge.

MUSOLINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSOLINO. Sono costretto a chiedere un rinvio di ventiquattro ore per la trattazione di questa parte dell'ordine del giorno in quanto che moltissimi colleghi del mio Gruppo sono assenti per partecipare alle onoranze funebri del collega Barontini testè defunto, per cui il nostro settore non può essere in condizioni di partecipare alla discussione di questo disegno di legge.

PERSICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERSICO. La Commissione di giustizia, di fronte ad una richiesta così motivata, non può fare opposizione, però fa notare che gli emendamenti sono stati concordati con il relatore di minoranza, onorevole Picchiotti, e lo stesso assiste oggi alla seduta: quindi dissensi non dovrebbero esserci. Io perciò proporrei di cominciare l'esame della legge e, nel caso in cui sorgesse qualche dissenso su un determinato articolo, potremmo rinviare la discussione di tale articolo alla prossima seduta.

PICCHIOTTI, *relatore di minoranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PICCHIOTTI, *relatore di minoranza*. Mi associo alla proposta del Presidente della Commissione, senatore Persico, nel senso cioè che, se su certi emendamenti non accettati dalla Commissione e riproposti in questa sede dovessero sorgere contrasti, ogni decisione su tali proposte di modifica verrà rinviata a domani.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Prima di passare all'esame degli articoli, vorrei pregare il Presidente della Commissione, senatore Persico, di riassumere i criteri che hanno ispirato gli emendamenti accettati dalla Commissione stessa.

PERSICO. Onorevoli colleghi, adempio senz'altro al cortese invito del Presidente di riassumere in pochissime parole la situazione che si presenta oggi all'esame dell'Assemblea. I colleghi ricorderanno l'ampiezza veramente insolita della discussione che abbiamo fatto e la profondità con cui tutte le questioni sono state esaminate. A dire il vero la discussione andò anche al di là dei limiti del disegno di legge, perchè questo aveva dei confini molto ristretti, cioè migliorare, o peggiorare, secondo il concetto di chi studiava la legge, l'attuale situazione, l'attuale assessorato, che funziona ormai dal 1931.

Invece la discussione, entrando in un campo politico molto più vasto, soprattutto data la elevata relazione di minoranza dell'amico e collega senatore Picchiotti, spaziò in un altro campo: si deve non approvare questa legge e se ne deve approvare invece un'altra che non era in discussione, ma che si sarebbe dovuta presentare, per la istituzione della giuria. La lievissima maggioranza stabilì che la discussione doveva essere limitata alla legge presentata dal Governo, che poi era una legge presentata prima dal compianto Guardasigilli onorevole Grassi e fatta propria dal Guardasigilli attuale, onorevole Piccioni.

Quindi, oggi il campo è sgombrato, diciamo così, da quella importante discussione politica che si potrà riproporre quando che sia, perchè un progetto di iniziativa parlamentare, come pure un progetto di iniziativa governativa, potrà sempre venire su un punto: se si debba cioè ritornare all'antica Corte di assise; ma oggi ormai il campo è ristretto e si tratta soltanto di esaminare le modifiche che il Governo ha proposto all'attuale ordinamento dei giudizi di Assise.

Esaminando gli articoli, la Commissione si mantiene nella linea già concordata, cioè che questa legge rappresenti un notevolissimo miglioramento della situazione attuale, non fos-

s'altro per un punto, per quello di avere introdotto il giudizio di appello anche nelle cause di Assise, venendo così incontro ai desiderata di tutti i giuristi e di tutti i pratici, che da anni ed anni auspicavano il doppio grado di giurisdizione per le cause più gravi.

Gli emendamenti proposti dai vari colleghi sono molti e numerosi e il Presidente della Commissione ha ritenuto opportuno di convocare, non solo la Commissione, ma anche coloro che, pur non facendone parte, avevano partecipato alla discussione, come il senatore Conti, il senatore Venditti ed altri, per trovare un terreno comune di intesa, affinché gli emendamenti proposti potessero essere accettati almeno da questo Comitato ristretto, che comprendeva, oltre i membri della Commissione di giustizia, anche quei senatori che erano intervenuti per patrocinare loro emendamenti. Una sinuatica discussione, alla quale hanno partecipato soprattutto l'amico Merlin, relatore di maggioranza, ed il senatore Picchiotti, relatore di minoranza, arrivando così ad una intesa su tutti gli emendamenti proposti; di modo che oggi il compito del Senato sarebbe non dico ristretto, ma limitato all'esame degli emendamenti già accettati ed inoltre di quelli che eventualmente venissero presentati nel corso della presente discussione.

Mi sembra di aver riassunto in brevi parole lo stato attuale della situazione e ritengo quindi che si potrebbe senz'altro passare all'esame dei singoli articoli.

PRESIDENTE. Prima di passare all'esame degli articoli, avverto che dal senatore Nobili è stato presentato un emendamento tendente ad inserire nel titolo del disegno di legge dopo la parola « riordinamento » l'altra « provvisorio ».

Il senatore Nobili non è, però, presente.

PICCHIOTTI, *relatore di minoranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PICCHIOTTI, *relatore di minoranza*. Poichè il senatore Nobili non è presente, faccio mio il suo emendamento.

MERLIN UMBERTO, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MERLIN UMBERTO, *relatore di maggioranza*. Questo emendamento proposto dal col-

lega Nobili tende a modificare il titolo del disegno di legge nel senso di dichiararlo provvisorio. Ma è evidente che la Commissione non può che essere contraria, poichè, mentre si delibera una legge, non v'è ragione alcuna di indebolirne il valore dichiarandola « provvisoria ».

PICCHIOTTI, *relatore di minoranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PICCHIOTTI, *relatore di minoranza*. Premetto che concordo con quello che l'onorevole Persico ha detto finora nonostante che, per me, in lingua italiana « riordinare un istituto » significa dargli una fisionomia diversa. Tuttavia se per riordinamento dovesse intendersi un semplice accomodamento dell'Istituto, poichè l'onorevole Persico ci ha sempre detto, per la verità, che questo non è che un anticipo o una semplice modificazione di fronte al riordinamento definitivo, non c'è ragione perchè l'aggettivo provvisorio non sia inserito, stando proprio alle dichiarazioni dell'onorevole Persico le quali, ripeto, dicono che si tratta di una cosa transitoria, che aspetta l'ordinamento definitivo.

Non c'è ragione dunque per opporsi a questo emendamento che interpreta la volontà di coloro che, pur essendo favorevoli alla giuria, si sono acconciati a questo stato di fatto per cercare il meglio nel peggio.

Perciò io insisto perchè sia a questo punto votato l'emendamento.

MERLIN UMBERTO, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MERLIN UMBERTO, *relatore di maggioranza*. Io credo che nessuno vuol togliere il diritto ad ogni senatore di presentare anche stasera un progetto che riordini la materia e che magari attui quella che è stata la proposta di taluni rispettabilissimi colleghi, di ripristinare cioè la giuria popolare. Ma non c'è ragione, poichè noi siamo i primi a riconoscere questo diritto, che indeboliamo il valore di questa legge che andiamo a votare, dicendo che è un riordinamento provvisorio dei giudizi di Assise. No, è un riordinamento definitivo almeno fino a tanto che una nuova legge non venga votata. Quindi pregherei il collega Picchiotti di non insistere nel suo emendamento.

RAJA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAJA. A me pare che la discussione sia oziosa. La legge istitutiva delle Corti di assise e dei Tribunali di assise, che stiamo elaborando, non esclude che in un secondo momento, quando il Parlamento o il Governo lo riterranno opportuno, possa proporsi un'altra legge che modifichi, non solo, ma che dia una nuova struttura alle Corti di assise. Questo è un diritto così implicito che non è necessario che sia riconosciuto dalla legge che stiamo votando. Quindi a me pare che le osservazioni dell'amico Picchiotti siano infondate. Pertanto voterò contro l'emendamento.

PICCHIOTTI, *relatore di minoranza*. Dopo queste dichiarazioni, non insisto sull'emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo allora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

CAPO I.

ISTITUZIONE E COMPOSIZIONE DEI TRIBUNALI DI ASSISE E DELLE CORTI DI ASSISE

Art. 1.

(Istituzione dei Tribunali di assise).

In ogni distretto di Corte di appello sono istituiti uno o più Tribunali di assise che, nella circoscrizione del circolo loro assegnato, giudicano dei reati attribuiti alla loro competenza.

Il senatore Conti ha presentato la seguente proposta di modificazione:

« Sostituire all'intitolazione del Capo I la seguente: " Istituzione e composizione delle Assise di primo grado e delle Corti di assise "; ovvero: " Istituzione e composizione delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello " .

« Conseguentemente sostituire, nelle intitolazioni degli altri capi e nel testo degli articoli alle parole " Tribunali di assise " le altre " Assise di primo grado "; ovvero sostituire rispettivamente alle dizioni " Tribunali di assise " e " Corti di assise " le altre " Corti di assise " e " Corti di assise di appello " » .

MERLIN UMBERTO, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare,

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MERLIN UMBERTO, *relatore di maggioranza*. Il collega Conti ha presentato in via alternativa le due modifiche. La Commissione ha accettato la proposta tendente a definire così i due tribunali: quelli di primo grado « Corti di assise », quelli di appello « Corti di assise di appello ». La ragione che ha sospinto il collega Conti a presentare questa modifica, ragione che la Commissione condivide, è evidentemente quella di conservare fino ai limiti del possibile un nome che è già radicato nell'uso del nostro Paese. Quindi il tribunale di primo grado si chiamerà Corte d'assise, il tribunale di secondo grado Corte d'assise d'appello. Se il Senato accetta questa modificazione, noi Commissione, in sede di coordinamento, modificheremo tutti gli articoli che parlano di Tribunale e di Corte d'assise.

Il Tribunale, cioè il giudice di primo grado, si chiamerà « Corte d'assise », mentre il giudice di secondo grado si chiamerà « Corte di assise di appello ».

ROMANO ANTONIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANO ANTONIO. A me pare che l'emendamento così come formulato non sia in armonia con la nomenclatura di tutto l'ordinamento giudiziario. Dal punto di vista funzionale conosciamo in Italia i Tribunali e la Corte d'assise. Ora dire Corte d'assise d'appello a me sembra una stonatura; a me pare che il primo requisito del legislatore debba essere l'armonia, e questa armonia viene rotta da una dizione che per giunta non ha una spiegazione logica. Non vedo pertanto un fondamento logico nè terminologico in questa dizione, che non tiene conto delle funzioni di cui è parola nel recente disegno di legge avente per oggetto lo sganciamento burocratico.

MANCINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCINI. A me pare che le osservazioni del senatore Romano non abbiano alcun fondamento. Anzi, proprio in omaggio a queste osservazioni, dobbiamo insistere sulla nuova nomenclatura, che corrisponde a criteri estetici, lessicali, giudiziari, tradizionali. Infatti il nome « Tribunali di assise » è davvero curioso per non qualificarlo diversamente. « Assise »

1948-51 - DLXXI SEDUTA

DISCUSSIONI

25 GENNAIO 1951

significa « assemblea ». Orbene il complemento di specificazione non si comprende; perchè Tribunale di assemblea non vuol dire proprio nulla. Si dice Tribunale penale, civile, amministrativo, speciale ... ma giammai « Tribunale di assise » mentre si dice e si deve dire Corte di assise. Tribunale significa una cosa dal punto di vista lessicale e « Corte » un'altra cosa. Il complemento di specificazione ha valore se si dice: Corte. Rappresenta invece quello che in « retorica » si chiama « cacofonia » se appiccicato alla parola « tribunale ».

Inoltre la tradizione impone di adottare il vecchio nome, così caro e così rispettato negli ambienti forensi.

Parlare di « tribunale » vuol dire degradare, anche nel nome, la Corte di assise. La giurisdizione superiore sta bene indicarla con la specificazione « di appello ». (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Tosato, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, per esprimere il parere del Governo.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo è favorevole alla formula accettata dalla Commissione.

PICCHIOTTI, *relatore di minoranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PICCHIOTTI, *relatore di minoranza*. L'onorevole Murgia, che secondo alcuni è stato tanto benemerito per aver proposto l'appello in questo sistema ibrido, aveva già previsto la denominazione e aveva detto: Corti d'assise di primo e secondo grado. Ora, se l'Assemblea crede sia più proprio dire Corti d'assise di primo e secondo grado, non c'è ragione perchè non si possa adottare questa formula.

LAVIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAVIA. Io ho formulato un emendamento tendente a modificare l'intitolazione del capo primo nella maniera seguente:

« Istituzione e composizione delle Corti di assise di primo grado e delle Corti di assise di appello ».

PRESIDENTE. Sono spiacente, senatore Lavia, ma non posso prendere in considerazione il suo emendamento se non è sottoscritto, oltre che da lei, da altri cinque senatori.

LAVIA. Ma io ho notato che gli emendamenti presentati portano tutti una sola firma.

PRESIDENTE. Gli emendamenti ai quali ella si riferisce sono stati presentati tutti almeno ventiquattro ore fa. Le proposte di modificazione che vengono invece presentate nel corso della discussione — a norma dell'articolo 72 del Regolamento — non possono essere svolte, discusse o votate, se non sono sottoscritte da sei senatori.

Pongo ora in votazione l'emendamento del senatore Conti tendente a sostituire alla intitolazione del capo primo la seguente: « Istituzione e composizione delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello » e, conseguentemente, a sostituire, nelle intitolazioni degli altri capi e nel testo degli articoli, alle parole: « Tribunali di assise », le altre: « Corti di assise », e alle parole: « Corti di assise », le altre: « Corti di assise di appello ».

Tale emendamento è accettato dalla maggioranza della Commissione e dal Governo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Presidenza

del Vice Presidente MOLE' ENRICO

PRESIDENTE. Il senatore Lavia ha presentato, insieme ai senatori Giua, Picchiotti, Castagno, Sinforiani, Cortese e Barbareschi, il seguente emendamento:

« Sostituire la dizione dell'articolo 1 con la seguente:

” In ogni attuale sede di Tribunale ordinario è istituita una Corte di assise di primo grado che, nelle circoscrizioni di detti Tribunali ordinari, giudica dei reati attribuiti dalla legge alla sua competenza ” ».

Ha facoltà di parlare il senatore Lavia per svolgere questo emendamento.

LAVIA. Io non dovrei dire nulla su questo emendamento; faccio soltanto una questione di opportunità, giacchè la Corte di assise ha sempre funzionato nella sede del circolo ordinario di Cosenza che, a sua volta, aveva altri due circoli subordinati: Castrovillari e Rossano.

PERSICO. E li avrà!

LAVIA. Va bene. Io voglio soltanto indicare una direttiva al Governo, onde non allontanarsi dalle annose sedi di Rossano Calabro e di Castrovillari la Corte di assise.

La Corte di assise sarà quello che sarà; ma ad ogni modo insisto perchè al popolo sia sempre più vicina la giustizia.

Nel mio emendamento è, infatti, specificato che la Corte di assise di primo grado dovrà essere costituita in ogni sede di Tribunale ordinario.

MAGLIANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGLIANO. Vorrei fare osservare al collega Lavia che l'articolo 1 non stabilisce le località dove debbono avere sede queste Corti che prima si chiamavano Tribunali, ed egualmente l'articolo 2 per quelle di Appello. È all'articolo 6, in cui è fatta delega al Governo di fissare le sedi, che si potrà discutere la proposta del collega Lavia.

Io stesso ho presentato un emendamento subordinato all'articolo 6 che aderisce, in gran parte, alla proposta del senatore Lavia.

LAVIA. Aderisco al punto di vista espresso dal senatore Magliano.

PRESIDENTE. Allora, se non si fanno osservazioni, la discussione sull'emendamento presentato all'articolo 1 dal senatore Lavia e da altri senatori è rinviata a quando verrà in discussione l'articolo 6.

(Così rimane stabilito).

Pongo allora in votazione l'articolo 1, che, in seguito alle modificazioni apportate alla intitolazione del capo primo, risulta così formulato:

Art. 1.

(Istituzione delle Corti di assise).

In ogni distretto di Corte di appello sono istituite una o più Corti di assise che, nella circoscrizione del circolo loro assegnato, giudicano dei reati attribuiti alla loro competenza.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2 nel testo risultante dalle predette modificazioni;

Art. 2.

(Istituzione delle Corti di assise di appello).

In ogni distretto di Corte di appello sono istituite una o più Corti di assise di appello, che giudicano sull'appello proposto avverso le sentenze e gli altri provvedimenti emessi dalle Corti di assise.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3, così formulato:

Art. 3.

(Composizione dei Tribunali di assise).

Il Tribunale di assise è composto:

- a) di un consigliere di Corte di appello che lo presiede;
- b) di un giudice;
- c) di cinque giudici popolari.

A questo articolo sono stati presentati vari emendamenti.

Un primo emendamento, del senatore Ciampitti, tende a sostituire la dizione dell'articolo 3, con la seguente:

« Il Tribunale di assise è composto:

- a) di un consigliere di Corte di appello, che lo presiede;
- b) di quattro giudici togati ».

CIAMPITTI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Un secondo emendamento, sempre del senatore Ciampitti, tende a sostituire la dizione dell'articolo 3, con la seguente:

« Il Tribunale di assise è composto:

- a) di un consigliere di Corte di appello che lo presiede;
- b) di tre giudici;
- c) di tre giudici popolari ».

CIAMPITTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIAMPITTI. È stato per non contrastare sostanzialmente con il progetto governativo che ho presentato due emendamenti tendenti a sostituire la dizione dell'articolo 3, dei quali

1948-51 - DLXXI SEDUTA

DISCUSSIONI

25 GENNAIO 1951

uno era subordinato alla reiezione del primo. Ora, anche per aderire al voto della maggioranza della Commissione, non insisto sulla prima parte del primo emendamento, insisto, però, sulla subordinata perchè, pur ammettendosi lo scabinato, ritengo che il magistrato togato debba avere la preponderanza numerica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Merlin Umberto, per esprimere il parere della maggioranza della Commissione, sull'emendamento Ciampitti.

MERLIN UMBERTO, *relatore di maggioranza*. Le ragioni per le quali la Commissione non può accettare l'emendamento Ciampitti, sono state già esposte esuberantemente nella discussione generale, anche per bocca mia e degli altri colleghi. Pregherei il collega Ciampitti di ritirare questo emendamento perchè noi non possiamo variare quella che è la composizione qualitativa dei giudici. Il disegno di legge dà la preponderanza numerica ai giudici popolari, anche per venire incontro al desiderio di quanti volevano ripristinare la giuria popolare. Riteniamo di mantener ferma questa disposizione.

PRESIDENTE. Domando al senatore Ciampitti se insiste nell'emendamento.

CIAMPITTI. Insisto.

PRESIDENTE. Avverto che c'è anche un emendamento del senatore Zotta, tendente a sostituire la dizione dell'articolo con la seguente: « Il Tribunale di assise è composto: a) di un Consigliere di Corte di appello che lo presiede; b) di tre giudici; c) di tre giudici popolari ».

Poichè il proponente non è presente, questo emendamento si intende ritirato.

Il senatore Mancini ha proposto di aggiungere alla lettera b), dopo le parole: « di un giudice », le altre: « anziano o possibilmente specializzato in diritto penale ».

Ha facoltà di parlare il senatore Merlin Umberto, per esprimere il parere della maggioranza della Commissione su questo emendamento.

MERLIN UMBERTO, *relatore di maggioranza*. Noi comprendiamo benissimo il valore di questo emendamento del senatore Mancini. Se fosse stato possibile avremmo voluto poterlo accettare, ma non è possibile perchè la penuria dei magistrati è tale che sarà un pro-

blema il poter istituire le Corti di assise di appello. Ora, se noi aggiungessimo anche le limitazioni che il senatore Mancini propone, le difficoltà sarebbero ancora maggiori. Certo sarebbe desiderabile che alle Corti di assise andassero solo magistrati anziani e specializzati. Questa è una raccomandazione vivissima che facciamo anche noi al Governo, ma se la mettiamo come obbligo, evidentemente impediremo che in molti casi la Corte di assise funzioni. Perciò prego il senatore Mancini di voler riconoscere perchè non siamo favorevoli alla sua domanda, che potrà essere attuata in un secondo tempo, e di voler ritirare l'emendamento.

MANCINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCINI. Potrei addivenire ad una subordinata di raccomandazione da parte della Commissione e del Governo soltanto se di essa si facesse esplicita menzione nella relazione.

Nel mio intervento nella discussione generale parlai di questo mio emendamento così necessario ed urgente. Occorre che il giudice *a latere* nelle Corti d'assise sia un giudice anziano che conosca la tecnica processuale, le prospettive dell'indagine sulla personalità del giudicabile, l'importanza della ricerca dei motivi e dei coefficienti etnici, sociali e psicologici. In altre parole, è necessario un giudice abituato a giudicare, non un giovine senza esperienza, al quale è financo ignota la topografia processuale. La Corte d'assise giudica di reati molto gravi, molto complessi, molto delicati, il cui giudizio richiede maturità di criterio e di dottrina. Il problema è di importanza tale da superare ogni ostacolo burocratico, o di deficienza di giudici. Se il mio emendamento crea difficoltà nella pratica giudiziaria le raccomandazioni della Commissione e quelle del Governo lo sostituiscano pure; perchè le raccomandazioni hanno un gran peso per chi di dovere. (*Approvazioni*).

ROMANO ANTONIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANO ANTONIO. Faccio mio l'emendamento per una ragione di coerenza con quanto ho detto durante la discussione generale. Questo emendamento ha il suo peso e si sentiranno le conseguenze se non lo si prenderà in esame.

1948-51 - DLXXI SEDUTA

DISCUSSIONI

25 GENNAIO 1951

Nella formazione dei collegi potranno esser chiamati i più giovani, quindi potrà verificarsi di vedere chiamato a comporre una Corte d'assise di primo grado un consigliere di appello di primo grado e un aggiunto giudiziario. Pregherei la Commissione di prendere in considerazione l'emendamento perchè si stabilisca una norma con cui si prescriverebbe una anzianità di quattro anni di funzione per il consigliere e parimenti per il giudice. Le raccomandazioni rimangono lettera morta e il giorno in cui si formerà il collegio non saranno più ricordate da nessuno.

AZARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZARA. Sono dolente di non essere d'accordo col collega Romano, mentre concordo col senatore Mancini, se si considera l'emendamento come raccomandazione. Non credo possibile inserire l'emendamento nel testo dell'articolo in discussione in quanto l'inserzione sarebbe apportatrice di gravi inconvenienti, dato che si parla di giudici anziani. Bisognerebbe infatti stabilire nella legge in modo chiaro quali fra i giudici debbano essere considerati anziani e stabilire entro quali limiti tale anzianità debba funzionare. È superfluo illustrare quanto si aggraverebbe il già difficile funzionamento degli uffici. Se, poi, si fissasse come inderogabile la necessità nel collegio di giudici specializzati si andrebbe di male in peggio, perchè bisognerebbe anche qui precisare in che cosa consista questa specializzazione che è tutt'altro che facile trovare nella composizione dei collegi. E allora ci si troverebbe spessissimo di fronte a questioni di legittimazione del giudice; e immaginate quanti motivi di impugnazione delle sentenze si offrirebbero, anche infondatamente, circa la specializzazione o la anzianità dei giudici.

L'emendamento va dunque respinto nel testo dell'articolo, ma accettato come raccomandazione, nel senso che, nella formazione dei turni di udienza, se ne tenga conto, nei limiti del possibile, per la scelta dei giudicanti magistrati.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Tosato, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, per esprimere il parere del Governo.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Mi sembra che il senatore Azara abbia esposto esattamente le ragioni di natura tecnica per cui l'emendamento già Mancini, ora Romano, non è accettabile. L'ordinamento giudiziario non conosce una distinzione fra giudice anziano e non anziano, quindi vagheremmo nella genericità e nell'incertezza assoluta con le conseguenze accennate dal senatore Azara.

D'altra parte l'ordinamento giudiziario non conosce ancora una categoria di giudici specializzati, che in avvenire potrà essere raccomandabile per i giudizi di Assise. Oggi esiste solo una distinzione fra magistrati con funzioni requeirenti e funzioni giudicanti.

Il Governo si rende conto della bontà delle ragioni che hanno suggerito l'emendamento Mancini ed è ben lieto di accoglierle, vale a dire di destinare a questi giudizi di Corte di appello magistrati ricchi di esperienza e, nel senso da lui detto, di anzianità.

PRESIDENTE. Domando al senatore Romano se insiste nell'emendamento.

ROMANO ANTONIO. Non insisto.

PRESIDENTE. Alla lettera c) il senatore Picchiotti, relatore di minoranza, ha proposto la seguente dizione sostitutiva: « c) di sei giudici popolari ».

Il senatore Mancini, poi, ha presentato il seguente emendamento:

« Sostituire alla dizione della lettera c): " di cinque giudici popolari " la seguente: " di sei giudici popolari, uno dei quali esperto in psichiatria, o in medicina legale, o in antropologia " ».

Ha facoltà di parlare il senatore Picchiotti per illustrare il suo emendamento.

PICCHIOTTI, *relatore di minoranza*. Non soltanto svolgo l'emendamento, ma lo ripropongo perchè già l'ho discusso in sede di Commissione. Questo emendamento ha una base che mi pare incrollabile, perchè i due Ministri, nelle loro relazioni, concordemente, unanimemente, hanno affermato che il numero dei giudici popolari dovrebbe essere quanto più possibile alto per controbilanciare la forza dei due giudici togati. Tutto questo era stato tenuto presente — e ricorro sempre a questa fonte che è tanto gradita a coloro che hanno soste-

nuto lo scabinato — anche dall'onorevole Murgia che è il presentatore del disegno di legge sullo scabinato stesso il quale aveva proposto che i giudici popolari fossero otto. Perché questo? Per due ragioni. Non soltanto per elevare il numero dei giudici popolari, ma anche perché il numero fosse pari. E le ragioni che egli portava per il numero pari, tanto in primo grado quanto in secondo grado, erano queste: « La divisione esatta dei voti è infatti a favore dell'imputato. Ne discende perciò che per la condanna occorre la metà più uno dei voti. La affermazione di responsabilità non può essere la risultante di un solo voto di maggioranza quale è oggi, ma occorre una maggioranza più decisa e più netta.

« Due infatti sono i casi: o la prova della colpevolezza è chiara, e allora vi sarà o l'unanimità o una ben marcata maggioranza, o non lo è ed in tal caso quattro giudici si pronunciano per la condanna e tre per l'assoluzione. Noi dobbiamo essere sicuri che il giudizio sia giusto, perchè in quei tre voti per l'innocenza vi possono essere ragioni più solide che nei quattro per la colpevolezza. Mi sembra prudente e giusto adottare il sistema della parità che, ripeto, è il sistema adottato dovunque esistono giurie ». Infatti noi che siamo pratici della Corte di assise sappiamo che i giudici sono stati sempre in numero pari, o dieci o dodici, come lo sono ora in tutti i Paesi dove è adottata la giuria. Quindi io vorrei, tanto più, onorevole Presidente, che all'articolo 4 sono previsti sei giudici popolari in Corte di appello e tre magistrati, e per questo ho presentato un emendamento, che si riducesse di uno il numero dei magistrati e si mantenesse a sei il numero dei giudici popolari: così si avrebbe armonia ed euritmia fra i giudici di primo e quelli di secondo grado.

BERLINGUER. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERLINGUER. Per quanto riguarda la parità, il collega Picchiotti ha già dato una illustrazione esauriente e convincente di questa esigenza. Per quanto riguarda la proporzione fra il numero dei giudici popolari e il numero dei giudici togati credo di poter riaffermare, anche a nome di tutti i colleghi dell'opposizione, che noi, malgrado il voto del Senato che

deliberava il passaggio agli articoli di questa legge, siamo sempre convinti della necessità che in Italia venga istituita o meglio ripristinata la giuria popolare. (*Interruzioni e commenti dal centro e dalla destra; approvazioni a sinistra*). Senonchè questo problema è superato almeno temporaneamente fino a che la legge non sarà approvata a scrutinio segreto. Però io penso che si debba tenere presente il risultato di quella votazione: con un solo voto di maggioranza si è passati all'esame degli articoli, il che a mio avviso... (*Interruzioni e commenti dal centro e dalla destra*). Con questo io non voglio tornare su quel voto: io desidero segnalarne il risultato poichè secondo me esso rispecchia l'adesione di una larga parte di questa Assemblea alla nostra tesi. Ed allora oggi che dobbiamo discutere e decidere sulla proporzione fra giudici togati e giudici popolari, teniamo conto di questa esigenza. (*Approvazioni a sinistra; interruzioni dal centro e dalla destra*). Diamo perciò al numero dei giudici popolari la maggiore ampiezza possibile, accogliendo l'emendamento Picchiotti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Mancini per illustrare il suo emendamento.

MANCINI. Onorevoli colleghi, io vorrei richiamare l'attenzione di tutti e specialmente degli esperti della Corte di assise sul mio emendamento sia in ordine al numero pari, sia in ordine allo « esperto » in alcune discipline medico-legali o psichiatriche, così necessarie nei giudizi di Corte di assise, ove si dibattono problemi di generica e di imputabilità.

Nel mio intervento sulla discussione generale della legge ho elencato le ragioni che confortano la mia richiesta insistente sulla necessità indiscutibile della parità dei giudici, la quale soltanto può esprimere il dubbio. Non ho ascoltato finora nessuna osservazione che contrasti le mie innumeri ragioni, non esclusa la tradizione.

PERSICO. La maggioranza della Commissione accetta la proposta di portare a sei il numero dei giudici popolari.

MANCINI. Ne sono molto lieto; forse questa accettazione mi determina non a conciliarmi, perchè sono sempre fedele alla giuria, ma ad essere meno severo verso lo scabinato. Que-

sta vostra onesta accettazione mi toglie un gran peso dal cuore, perchè, or non è guarì, un mio difeso, tale Abate, fu vittima di una condanna con un voto di maggioranza, mentre era innocente, come risultò per confessione dei veri autori.

Veniamo ora alla seconda parte, cioè alla richiesta che fra i giudici popolari venga scelto un esperto come nei tribunali minorili.

Voglio, per facilitare l'accettazione del mio emendamento, limitare la mia richiesta. Lascio da parte gli specialisti, o almeno gli esperti nelle discipline indicate nell'emendamento, mi contenterei di un laureato in medicina, almeno nella Corte di assise di appello.

Chi frequenta sul serio la Corte di assise sa come sia ignorata — salvo eccezioni — ogni nozione di anatomia, almeno topografica e macroscopica, ed ogni nozione sul sistema nervoso.

Occorre un tecnico anche modesto... Enrico Ferri pretendeva un collegio di specialisti! Questo disegno di legge se si potesse modificare e correggere potrebbe essere meno ostico a noi, che nel giudizio richiediamo buon senso o scienza e non tecnica giuridica, così pericolosa. Non si deve bandire — come avviene ora, sovente — la scienza dalla Corte di assise. E si ricordi da tutti che la medicina legale è, nelle Università, facoltà di giurisprudenza, materia facoltativa. Se la Commissione accetta il mio emendamento sulla parità dei giudici, accetti la richiesta dell'« esperto » come raccomandazione...

PERSICO. La maggioranza della Commissione accetta come raccomandazione la seconda parte del suo emendamento.

MANCINI. Allora concludo senz'altro il mio discorso. (*Approvazioni dalla sinistra*).

MACRELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MACRELLI. Vorrei fare una osservazione, signor Presidente. Sono d'accordo con quanto ha detto il collega Mancini tanto più che Commissione e Governo accettano. Pongo però un quesito e chiedo che esso venga risolto.

Vi sono voti, cioè componenti, pari: può darsi il caso di una votazione che dia quattro voti favorevoli e quattro contrari alla condanna. Si dice: *in dubio pro reo*; ed il principio era

stato accettato nelle leggi regolanti l'ordinamento delle Corti d'assise ed anche nei vari Codici di procedura penale. È bene riconfermare questo principio, consacrarlo nella legge speciale per non creare dubbi e incertezze oppure rimettersi alla norma generale? (*Commenti*).

MASTINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASTINO. Mi sembra evidente come non si possa procedere ad una dichiarazione di responsabilità ove non vi sia una maggioranza che la dichiari. Per una affermazione di responsabilità vi deve essere la maggioranza che manca con la parità dei voti.

PERSICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERSICO. Credo che tutte le questioni possano essere risolte: la Commissione accetta la proposta di portare a sei il numero dei giudici popolari, aggiungendo (e per questo proporremo un emendamento o un articolo aggiuntivo) che la parità dei voti sia a favore dell'imputato; per quanto giustamente il senatore Mastino abbia osservato che quando non vi è una maggioranza, condanna non vi può essere. Tuttavia non sarà male specificare.

La Commissione non può accettare l'emendamento Mancini perchè uno dei giudici popolari sia un esperto di psichiatria e ciò per difficoltà pratiche evidenti, accettando però di aggiungere nella relazione una speciale raccomandazione, come è stato già fatto per l'altro suo emendamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Tosato, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, per esprimere il parere del Governo su questi emendamenti.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Sono d'accordo col senatore Mancini e col senatore Picchiotti nella parte comune dei loro emendamenti relativa all'opportunità di elevare il numero dei giudici popolari. Per quanto riguarda la seconda parte dell'emendamento Mancini, in cui si chiede che uno dei sei giudici popolari sia esperto in psichiatria o in medicina legale o in antropologia, lo stesso senatore Mancini si è reso conto della difficoltà tecnica. Io debbo dire per lealtà che non saprei nemmeno come accettarlo come

raccomandazione, perchè, per accettarlo anche come raccomandazione, bisognerebbe che ci fossero delle liste separate di giudici popolari tra i quali sorteggiare l'esperto. Ora, queste liste separate non ci sono e quindi, dato il principio del sorteggio che è fondamentale, non saprei come attuare la raccomandazione. Per attuare questo concetto, che riconosco fondato, vorrei che il senatore Mancini ci indicasse qualche mezzo e allora ne terremmo conto.

MANCINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCINI. Rispondo alle osservazioni dell'onorevole Sottosegretario. Mi contento della raccomandazione, perchè se c'è la raccomandazione il sorteggio non la oblierà. Chi sa intendermi mi intenderà, perchè i sorteggi sono sempre... intelligenti. Comunque io mi contento della raccomandazione, anche perchè essa ha valore nei rapporti di certi problemi, contro i quali i magistrati dimostrano ancora prevenzioni strane ed inspiegabili.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Con le riserve fatte accetto la raccomandazione.

MERLIN UMBERTO, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MERLIN UMBERTO, *relatore di maggioranza*. Mi associo a quel che ha detto il Presidente della Commissione. Siamo tutti d'accordo; però mi riservo, anche per aderire alla giusta osservazione del collega Macrelli, di ristudiare le leggi in vigore per i casi di parità di voto, che deve naturalmente andare a beneficio dell'imputato, e di proporre in tal senso un comma che aggiungeremo all'articolo 3 o di farne un articolo a parte.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la prima parte dell'articolo 3 fino alla lettera a) compresa.

(È approvata).

Pongo in votazione l'emendamento del senatore Ciampitti, non accettato nè dalla Commissione, nè dal Governo, tendente a sostituire alla dizione della lettera b) la seguente: « b) di tre giudici ».

(Non è approvato).

Pongo allora in votazione, la lettera b) del disegno di legge.

(È approvata).

Pongo in votazione l'emendamento del senatore Picchiotti, accettato dalla maggioranza della Commissione e dal Governo tendente a sostituire alla dizione della lettera c) la seguente: « c) di sei giudici popolari ».

(È approvato).

Metto infine in votazione, nel suo complesso, l'articolo 3 che, con le modificazioni di carattere formale conseguenti all'approvazione dell'emendamento Conti all'articolo 1 e con gli emendamenti testè apportati, risulta così formulato:

Art. 3.

(Composizione delle Corti di assise).

La Corte di assise è composta:

- a) di un Consigliere di Corte di appello che la presiede;
- b) di un giudice;
- c) di sei giudici popolari.

(È approvato).

Art. 4.

(Composizione della Corte di assise).

La Corte di assise è composta:

- a) di un Consigliere di Corte di cassazione che la presiede;
- b) di due consiglieri di Corte di appello;
- c) di sei giudici popolari.

A questo articolo sono stati presentati parecchi emendamenti. Il senatore Zotta ha proposto di sostituire la dizione dell'articolo con la seguente: « La Corte di assise è composta: a) di un Consigliere di Corte di cassazione che la presiede; b) di quattro consiglieri di Corte di appello; c) di quattro giudici popolari ».

Poichè il proponente non è presente, l'emendamento si intende ritirato.

Il senatore Picchiotti, relatore di minoranza, ha presentato un emendamento tendente a sostituire la dizione della lettera b) con la seguente: « b) di un consigliere di Corte di appello ».

Il senatore Nobili poi ha proposto di sostituire nell'alinea c) alle parole: « Sei giudici popolari » le altre: « dodici cittadini giurati ».

Anche questo emendamento si intende però ritirato per l'assenza del presentatore.

Il senatore Mancini ha ritirato la seguente proposta di modificazione: « Sostituire alla dizione della lettera c): " di sei giudici popolari " la seguente: " di sette giudici popolari, dei quali un esperto in discipline psichiatriche o di medicina legale o di psicologia sperimentale " ».

Avverto, infine, che il senatore Ciampitti aveva presentato i seguenti emendamenti: « Sostituire la dizione dell'articolo con la seguente: " La Corte di assise è composta: a) di un consigliere di Corte di cassazione che la presiede; b) di sei consiglieri di Corte di appello " ».

« In via subordinata, sostituire alla dizione dell'articolo la seguente: " La Corte di assise è composta: a) di un consigliere di Cassazione che la presiede; b) di quattro consiglieri di Corte di appello; c) di quattro giudici popolari " ».

Successivamente il proponente ha ritirato il primo emendamento, mantenendo il secondo.

Ha facoltà di parlare il senatore Picchiotti per svolgere il suo emendamento.

PICCHIOTTI, *relatore di minoranza*. Nel mio emendamento propongo di sostituire alla dizione della lettera b) « di due consiglieri di Corte d'appello » la seguente: « di un consigliere di Corte di appello » altrimenti potrebbero sorgere delle incongruenze, ed anche perchè ci sia una parità ed uguaglianza con il numero dei giudici delle Assise di primo grado.

AZARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZARA. Convengo nella proposta Picchiotti che cioè ci sia un consigliere di Cassazione, un consigliere di Appello e sei giudici popolari.

RIZZO DOMENICO. Quindi al primo grado avremmo: sei, uno e uno, cioè otto giudici. Al secondo grado la stessa composizione salvo il diverso grado dei giudici togati.

MANCINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCINI. Io proporrei di dire: in primo grado otto, come è stato votato; in secondo grado otto giudici popolari più due togati, cioè dieci, oppure sette e tre.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. È chiaro che dopo la modificazione già approvata dall'articolo 3, deve essere modificato anche l'articolo 4 relativamente alla composizione della Corte di assise in sede di appello. La proposta Picchiotti è di ridurre uno dei giudici togati e di lasciare inalterato il numero dei giudici popolari. La Commissione ha dichiarato di non essere contraria a simile emendamento, ma mi pareva più logica la proposta del senatore Mancini di lasciare inalterato il numero dei togati e di elevare il numero dei giudici popolari.

In sostanza si seguirebbe un criterio armonico sia in relazione all'articolo 3, che al principio secondo il quale il giudice di grado superiore è composto di un numero maggiore di giudici e più qualificati. Tutto sommato credo preferibile lasciare inalterato il numero dei giudici togati elevando di uno quello dei giudici popolari: tre togati e sette popolari.

Ad ogni modo, mi rimetto al giudizio della Assemblea.

PRESIDENTE. Onorevole Picchiotti, ritira il suo emendamento?

PICCHIOTTI, *relatore di minoranza*. Sono lineare con me stesso. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Merlin Umberto per esprimere il parere della maggioranza della Commissione.

MERLIN UMBERTO, *relatore di maggioranza*. Accettiamo la proposta del Governo: sette, due, uno.

PICCHIOTTI, *relatore di minoranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PICCHIOTTI, *relatore di minoranza*. Sono spiacente per questo; perchè in un primo momento ho sentito dire che si accettava il mio emendamento e poi, quando è stata proposta dal Governo un'altra formulazione, si è accet-

tata quella. Io insisto nella mia e chiedo che sia posta in votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la prima parte dell'articolo 4 fino alla lettera a) compresa. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Pongo in votazione l'emendamento del senatore Picchiotti, non accettato dalla maggioranza della Commissione, tendente a sostituire alla dizione della lettera b) la seguente: « b) di un consigliere di Corte di appello ».

Faccio presente che il senatore Picchiotti ha dichiarato che la sua proposta mira, in sostanza, a rendere la composizione delle Corti di assise di appello numericamente eguale a quella delle Corti di assise. Pertanto l'eventuale approvazione dell'emendamento Picchiotti precluderebbe la possibilità di modificare la lettera c) dell'articolo in esame.

Chi approva l'emendamento Picchiotti è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova, è approvato).

In seguito all'esito di questa votazione risulta allora implicitamente approvata la lettera c).

Pongo ora in votazione, nel suo complesso, l'articolo 4 che, con le note modificazioni di carattere formale e con gli emendamenti apportati, risulta così formulato:

Art. 4.

(Composizione delle Corti di assise di appello).

La Corte di assise di appello è composta:

a) di un Consigliere di Corte di cassazione che la presiede;

b) di un Consigliere di Corte di appello;

c) di sei giudici popolari.

(È approvato).

Art. 5.

(Carattere unitario del Collegio giudicante).

Magistrati e giudici popolari costituiscono un Collegio unico a tutti gli effetti.

(È approvato).

Art. 6.

(Sedi dei Tribunali e delle Corti di assise e numero dei giudici popolari).

Il numero dei Tribunali di assise, quello delle Corti di assise, le loro rispettive sedi e circoscrizioni, e il numero dei giudici popolari per ciascun Tribunale di assise e per ciascuna Corte di assise sono stabiliti con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, entro cinque mesi dalla pubblicazione della presente legge.

La Commissione d'accordo con il Governo, ha proposto di sostituire la dizione dell'articolo con la seguente:

« Il Governo è delegato a stabilire entro cinque mesi dalla pubblicazione della presente legge il numero dei Tribunali di assise, quello delle Corti di assise, le loro rispettive sedi e circoscrizioni e il numero dei giudici popolari per ciascun Tribunale di assise e per ciascuna Corte di assise, avuto riguardo al numero degli affari e alle esigenze dell'Amministrazione della giustizia in relazione alla popolazione ed alla economia dei giudizi.

« La determinazione delle sedi dei Tribunali e delle Corti di assise e la loro circoscrizione potrà essere riveduta non oltre due anni dalla entrata in vigore del decreto legislativo emanato a norma del comma precedente ».

La discussione pertanto avrà luogo sul nuovo testo presentato dalla Commissione.

Il senatore Magliano ha proposto di aggiungere, in questo nuovo testo, alle parole « in relazione alla popolazione » le altre « alla posizione geografica ed ai mezzi di comunicazione ».

Sempre in questo nuovo testo, il senatore Bosco vorrebbe sopprimere dal primo comma le parole « e alle esigenze dell'Amministrazione della giustizia in relazione alla popolazione ed alla economia dei giudizi ».

Il senatore Ciampitti ha poi proposto di aggiungere all'articolo il seguente comma: « In ogni sede di Tribunale ordinario dovrà essere istituito un Tribunale d'assise ».

Come il Senato ricorderà, è stato deciso di esaminare in sede di discussione dell'articolo 6 l'emendamento presentato all'articolo 1 dai senatori Lavia, Giua, Picchiotti, Castagno, Sin-

foriani, Cortese e Barbareschi. Do lettura di questa proposta di modificazione aggiuntiva: « In ogni attuale sede di Tribunale ordinario è istituita una Corte di assise di primo grado che, nelle circoscrizioni di detti Tribunali ordinari, giudica dei reati attribuiti dalla legge alla sua competenza ».

Ha facoltà di parlare il senatore Magliano per illustrare il suo emendamento.

MAGLIANO. Signor Presidente, il mio breve emendamento è subordinato naturalmente alla eventualità che non sia approvato quello del senatore Ciampitti, perchè se l'emendamento Ciampitti, il quale stabilisce che in ogni sede di Tribunale debba essere istituita una Corte di assise di primo grado, venisse approvato, è chiaro che l'articolo 6 verrebbe completamente sostituito. Infatti l'articolo 6 stabilisce una facoltà delegata al Governo di fissare le sedi delle Corti; invece l'emendamento Ciampitti stabilisce fin da ora dove esse debbono funzionare: e pertanto, per questa parte almeno, la delega sarebbe annullata.

Quindi, io ho presentato un emendamento aggiuntivo subordinato all'eventuale reiezione di quello Ciampitti, per meglio precisare i criteri a cui il Governo deve ispirarsi nello stabilire le sedi. Nel progetto emendato tali criteri sono: il numero degli affari, la popolazione e l'economia dei giudizi. Dato che questa formula « economia dei giudizi » è un termine generico e che può significare un concetto diverso da quello voluto, mi è parso opportuno aggiungere anche la considerazione delle condizioni geografiche e dei mezzi di comunicazione, che variano sensibilmente da una regione all'altra. Del resto, anche attualmente, vi sono i Circoli ordinari di assise e quelli straordinari convocati nelle sedi dei Tribunali appunto in base a tali criteri.

BOSCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSCO. Mi associo a quel che ha detto il collega Magliano; anch'io preferirei che fosse discusso prima l'emendamento Ciampitti; naturalmente mantengo il mio emendamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Ciampitti per illustrare il suo emendamento.

CIAMPITTI. Il mio emendamento non contrasta con l'articolo 6, in quanto è un com-

pletamento, una aggiunta alla disposizione contenuta nell'articolo stesso. Mi pare sia una ingiustizia non stabilire fin da questo momento che, in ogni caso, per ogni sede di Tribunale ordinario ci debba essere una Corte di assise di primo grado.

Quindi, mantengo il mio emendamento pregando il Governo di non opporsi.

ROMANO ANTONIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANO ANTONIO. Ritengo che l'emendamento Ciampitti debba essere accettato non già per una considerazione di carattere locale, ma per una considerazione di carattere generale. Anzitutto è da rilevarsi che quasi tutti i Tribunali d'Italia, specie le sedi di Sezioni staccate di Corti di assise, hanno già una attrezzatura idonea; in secondo luogo, perchè, stabilendosi in ogni sede di Tribunale ordinario un Tribunale di assise, si realizzerà l'avvicinamento della giustizia al popolo; in terzo luogo, ragioni di ordine economico consigliano l'accettazione di detto emendamento: si diminuirà sensibilmente la spesa, si elimineranno molte spese dovute alle indennità di trasferta ai testimoni, le quali sono proporzionate alle distanze.

Queste sono le ragioni che consigliano l'approvazione dell'emendamento Ciampitti.

MERLIN UMBERTO, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MERLIN UMBERTO, *relatore di maggioranza*. Quando la nostra Commissione ha avuto il nuovo testo dell'articolo 6, si è persuasa che in questo articolo ci sono tutte le facoltà che i nostri colleghi vorrebbero stabilire per legge, ed anche e precisamente quella di istituire, in ogni sede di Tribunale ordinario, una Corte di assise e vorrei che di ciò si convincessero anche i colleghi. La facoltà di istituire la Corte di assise presso i Tribunali ordinari sarà condizionata dal numero degli affari, dalla densità della popolazione, dalla considerazione delle distanze, ecc. Siamo certi che il Governo assolverà questo compito con la maggior cura. Pregherei, pertanto, il collega Ciampitti di persuadersi che il suo desiderio è già accolto implicitamente nel testo proposto al Governo. Perciò la Commissione non può accogliere il suo emendamento.

1948-51 - DLXXI SEDUTA

DISCUSSIONI

25 GENNAIO 1951

PRESIDENTE. Comunico al Senato che è stato presentato, dal senatore Rizzo Domenico, un emendamento soppressivo dell'intero articolo 6, che reca anche le firme dei senatori Picchiotti, Barbareschi, Castagno, Cortese e Tamburrano.

Ha facoltà di parlare il senatore Rizzo Domenico, per illustrare questo emendamento.

RIZZO DOMENICO. Mi pare che questo articolo non si inquadri affatto col resto della legge. Il numero dei Tribunali e delle Corti di assise, le loro rispettive sedi e circoscrizioni possono essere stabiliti con decreto del Governo per effetto di nostra delega. È cosa sulla quale si può anche concordare. Ma che al Governo sia data la facoltà di stabilire il numero dei giudici popolari per ciascun Tribunale o Corte di assise, significa rovesciare completamente anche questo ibrido istituto dello scabinato.

Cosa sta a significare questa limitazione del numero dei cittadini che hanno il diritto e l'obbligo di partecipare alla amministrazione della giustizia? Significa una cosa sola, arrivare alla formazione delle liste attraverso una selezione, una cernita. Attraverso quali criteri sarà operata la selezione, se voi negli articoli successivi fissate il diritto di ciascun cittadino ad essere iscritto nelle liste? È chiaro che se interverrà una limitazione quantitativa in rapporto ad ogni sede di Corte di assise o di Tribunale di assise, bisognerà trovare il criterio per selezionare, ciò che sta a significare che ci sarà il pericolo di liste fatte secondo criteri non perfettamente generalizzatori, come dovrebbe essere. Quando direte che per essere giudici popolari occorrono requisiti di età, di cittadinanza, di studio, e poi istituirete le Commissioni per formare gli elenchi, è chiaro che non potrete introdurre altre limitazioni all'attività di queste Commissioni. Allora, o diciamo che queste sono Magistrature formate da giudici speciali e derivanti da elenchi speciali, e allora non parliamo di sovranità popolare, o diciamo che il magistrato popolare deriva genuinamente dalla collettività nazionale ed allora non ci può essere che una sola limitazione, quella automatica che deriva dalla lista che, naturalmente, secondo le circoscrizioni, varierà di numero, secondo il numero dei

cittadini che possono esservi iscritti per l'età e il titolo di studio.

PERSICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERSICO. Credo che ci sia un equivoco di formulazione perchè il numero dei giudici popolari deriva da due elementi: età e titolo di studio. Tutti quelli che hanno l'età e il titolo di studio stabiliti dalla legge fanno parte del numero dei giudici popolari. Probabilmente si voleva dividerli rispetto alle diverse circoscrizioni.

MICELI PICARDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICELI PICARDI. L'osservazione del collega Rizzo è esatta, risponde perfettamente a quello che è lo spirito e il contenuto della legge. Penso che la cosa si possa risolvere mutando una parola o sopprimendo l'inciso. E cioè l'articolo dice: «...quello delle Corti di assise, le loro rispettive sedi e circoscrizioni e il numero dei giudici popolari»; io propongo, e credo che la Commissione possa accettare la mia modifica «e la lista dei giudici popolari». La mia proposta può essere una ripetizione ma non sposta nulla.

RIZZO DOMENICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZZO DOMENICO. Modifico il mio emendamento proponendo che, anzichè l'intero articolo, sia soppressa soltanto la parte che segue alle parole «sedi e circoscrizioni». L'articolo 6 dovrebbe quindi suonare così: «Il Governo è delegato a stabilire entro cinque mesi dalla pubblicazione della presente legge il numero dei Tribunali di assise e quello delle Corti di assise, le loro rispettive sedi e circoscrizioni».

DE LUCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA. Se l'emendamento Rizzo è quello di ultima redazione, non quello di soppressione, sono d'accordo con lui, perchè il numero dei giudici è già stabilito dalla legge.

MAGLIANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGLIANO. Sono dolente di dover contrastare quello che hanno detto i colleghi in quanto che la lista dei giudici popolari è unica ed è fatta per ciascun distretto di Corte d'ap-

1948-51 - DLXXI SEDUTA

DISCUSSIONI

25 GENNAIO 1951

pello come dispone l'articolo 18. Poichè in ogni Corte di appello ci possono essere più Corti di assise di primo grado ed anche di secondo grado bisogna determinare solo la ripartizione dei giudici popolari per ciascuna Corte di assise. Ciò spiega la norma dell'articolo 6 se pure la dizione non appaia troppo chiara.

RAJA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAJA. Certamente non è il caso di insistere su quello che era il primo orientamento dell'onorevole Rizzo perchè egli, a ragion veduta, proponeva la soppressione dell'articolo 6 così come è stato formulato dalla Commissione d'accordo col Governo, ritenendo che l'articolo 1 e l'articolo 2 fossero sufficienti a determinare le circoscrizioni e stabilire il numero delle Corti e dei Tribunali di assise in ogni distretto di Corte di appello.

Ora, la delega al Governo prevista dall'articolo 6 del progetto riguarda la determinazione del numero dei Tribunali di assise e quello delle Corti di assise di seconda istanza. Fino a questo punto l'Assemblea è d'accordo. I contrasti cominciano quando si tratta di dare al Governo il potere di stabilire le sedi e le circoscrizioni. L'emendamento Ciampitti limita questo potere stabilendo che i Tribunali di assise debbono essere costituiti dove esistono i Tribunali ordinari. Ora, è necessario che il Governo debba avere questo potere in senso lato e senza limiti. Esso certamente terrà presente che ove esiste un Tribunale ordinario potrà risultare necessaria ed indispensabile la istituzione della Corte d'appello di prima istanza. Pertanto l'emendamento Ciampitti — se il Senato lo ritiene utile — potrebbe essere inserito in questo punto.

Circa le circoscrizioni delle Corti di assise di appello e per quanto può riguardare l'aumento delle Corti d'assise di appello esse possono essere istituite in altre sedi anche che non siano sedi di Tribunali.

Evidentemente solamente il Governo conosce la situazione precisa delle circoscrizioni e quello che è il numero degli affari, e può ritenere utile disporre per il buon andamento dell'amministrazione della giustizia la istituzione di una Corte di assise di secondo grado e di una sezione in un qualunque Comune del distretto.

Pertanto a me pare sia opportuno, laddove è detto « le loro rispettive sedi e circoscrizioni », aggiungere l'emendamento proposto dal senatore Ciampitti e sopprimere invece l'inciso che riguarda la determinazione del numero dei giudici popolari, perchè evidentemente non è possibile che sia accordato un simile strapotere al Governo. Ci saranno delle liste e su quelle saranno scelti i giudici popolari.

Voce dal centro. La lista è unica!

RAJA. Noi abbiamo la lista dei Tribunali di assise e la lista delle Corti d'assise di seconda istanza. Si tratta di liste distinte e separate, secondo il disposto degli articoli che seguono. Quindi, non possiamo accordare questo strapotere al Governo e questo inciso dovrebbe essere soppresso.

GAVINA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAVINA. Onorevoli colleghi, io credo non inopportuno richiamare la vostra attenzione su quello che sta avvenendo in questa discussione: facciamo cioè una confusione enorme. Quando voi parlate di numero, perfettamente d'accordo, ma quando voi parlate di sedi e dite di voler affermare il concetto dell'emendamento Ciampitti voi confondete in pieno quella che è la Corte di assise con l'appello, e ciò a prescindere da ogni nuova denominazione, e così facendo deliberereste che in ogni sede di Tribunale ordinario vi debba essere una Corte di assise di appello: questa è la dizione e la letterale applicazione dell'emendamento.

Voci dal centro. No, no!

GAVINA. Permettete, quando io avrò detto cose che non corrispondono al vostro concetto potrete avere la soddisfazione di dirmi che io ho sbagliato e chiarirete i miei dubbi. Ora, però, quando il collega Ciampitti dice che in ogni sede di Tribunale ordinario dovrà essere istituito un Tribunale di assise, mi permetto affermare che ho ragione io. A titolo di esempio vi faccio osservare che la provincia di Pavia ha tre Tribunali: Pavia, Vigevano e Voghera. Volete tre Corti d'assise? Oggi ce n'è una sola. Ne volete tre? In tal caso accettiamo l'emendamento Ciampitti, ma come conciliare la lista unica regionale con le tre sedi di Corte d'assise e tre Corti d'assise d'appello? Perchè sarebbe assurda l'interpretazione dell'emenda-

mento in parola nel senso che in ogni sede di Tribunale ordinario vi sia una sede di Corte d'assise d'appello cioè il secondo grado ove non sussista il primo grado cioè la Corte di assise.

Per rispondere anche all'obiezione dei colleghi meridionali che dicono: portiamo la giustizia vicino alle popolazioni, io affermo che in questo modo non l'otterrete perchè se avrete il numero delle sedi di Corte di assise, non avrete poi quello dei magistrati occorrenti; pensateci perciò bene prima di decidere, perchè poi non avrete la possibilità di farle funzionare.

AZARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZARA. Dichiaro innanzitutto di parlare a titolo personale. Sono d'accordo in quel che ha detto nella prima parte del suo discorso il collega Gavina, che cioè qui si fa un po' la confusione delle lingue in una materia gravissima come quella delle circoscrizioni giudiziarie. Non è possibile tracciare qui in un momento la disposizione e il numero delle circoscrizioni riferendosi magari ciascuno alle necessità del proprio collegio. Si tratta di formare Corti giudiziarie costituite in modo che possano funzionare, non va dimenticato. È facilissimo per ciascuno di noi dire: stabiliamo un Tribunale di assise per ogni Tribunale ordinario, senza preoccuparci delle conseguenze che derivano all'amministrazione della giustizia quando si passa dalle parole ai fatti. Innanzi tutto ci sono Tribunali la cui circoscrizione con piccola estensione territoriale e popolazione scarsissima può appena giustificare il mantenimento del Tribunale ordinario, ma certamente non di una Corte di assise. Vi sono altri Tribunali, invece, nella cui circoscrizione o per l'eccesso di popolazione o per la grande estensione territoriale o per il rilevante numero di processi di specifica competenza, può ritenersi utile la costituzione non solo di una ma anche di due Corti d'assise. Ma tutto ciò lo abbiamo implicitamente deferito al Governo — che deve provvedere dopo ponderato esame di tutti i necessari elementi per la sua determinazione — quando abbiamo approvato i primi due articoli del disegno di legge in cui è detto: « in ogni distretto di Corte di appello sono istituite una o più Corti di assise ... » e « in ogni

distretto di Corte di appello sono istituite una o più Corti di assise di appello ». La delega contenuta nell'articolo 6 non è, poi, che una esplicazione di tali articoli.

Credete voi che sarebbe possibile fare in questa legge la distribuzione delle circoscrizioni? Io credo che non sia possibile, perchè io stesso, che ho una qualche esperienza in materia, dichiaro di non avere sufficienti elementi di decisione. Ma sarei lieto se qualcuno tra voi si considerasse così sicuro da assumerne la responsabilità. Non avendo noi gli elementi non possiamo evitare di rimetterci alla delega. Tenete presente che questa è fatta non al Ministro della giustizia ma, in conformità della Costituzione, al Governo perchè deliberi seguendo i criteri stabiliti nella legge. L'unica cosa che si possa sopprimere qui — ha ragione il collega Rizzo — è la frase: « Il numero dei giudici popolari ». Ma, volendo lasciarla, occorre fare riferimento all'articolo 23. Del resto il testo governativo va benissimo e non vi è ragione di emendarlo.

MANCINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCINI. A mio avviso le questioni sono tre e dobbiamo risolverle con precisione e chiarezza. 1) l'istituzione della Corte di assise nei diversi Tribunali provinciali; 2) l'istituzione della Corte di assise di appello nei Tribunali capoluoghi di provincia, oltre che nella sede della Corte di appello; 3) il numero incontrollato dei giudici popolari.

Per la prima questione c'è l'ordine del giorno Magliano, che parla chiaro e quindi il Senato, che mi sembra favorevole all'istituzione delle Corti di assise nei singoli Tribunali circondariali, lo approverà. È necessario che la giustizia si amministri sul luogo dove il delitto venne commesso. Questo principio è per me inoppugnabile.

Il secondo quesito riguarda l'istituzione della Corte di assise di appello nei capoluoghi di provincia. Non vi è chi non veda la giustizia della richiesta per molte ragioni, non esclusa la difficoltà di comunicazioni. Per fare un esempio, Cosenza e Reggio, oltre Catanzaro, debbono essere sedi di Corti di assise di appello.

Su tale questione siamo tutti d'accordo, o per lo meno io non mi accorgo di un'opposizione.

1948-51 - DLXXI SEDUTA

DISCUSSIONI

25 GENNAIO 1951

Discutiamo sul terzo quesito, cioè sul numero dei giudici popolari, che non può, nè deve essere sottoposto a controlli governativi. Il controllo deve essere limitato ai titoli di capacità funzionale richiesti dalla legge. Tutti coloro, che possiedono questi titoli debbono di diritto essere compresi nelle liste. Un diverso controllo, oltre ad essere odioso, è antidemocratico. Torneremmo ai metodi fascisti.

A me sembra che anche su questo quesito il Senato ha manifestato la sua opinione. Quella del senatore Azara, che mi ha preceduto, è così autorevole da non consentirmi di addurre altre ragioni e di prolungare la discussione.

Sul controllo delle liste dei giurati non deve intervenire il potere esecutivo. Questa Magistratura laica ha il diritto di reclamare la sua libertà ed indipendenza come la Magistratura togata. (*Approvazioni*).

ZOLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI. Debbo fare una semplice osservazione: nel caso che si sopprima quell'inciso relativo alla determinazione del numero, bisognerà allora — e su questo la Commissione dovrà essere d'accordo — ricordarsi di emendare l'articolo 18, perchè in questo articolo è prevista la formazione di un unico albo di giudici popolari per la Corte di appello. Bisognerà evidentemente cambiare il sistema, fare cioè degli albi per le singole Corti d'assise, per la semplice ragione che quando abbiamo ammesso che si possano istituire nella circoscrizione di una Corte di appello più Corti di assise, per una ragione di economia, bisognerà anche che noi stabiliamo tanti albi quanti sono le singole Corti di assise.

Questo volevo ricordare. E ricordo perciò che, ove si sopprima l'inciso — e credo che quanto meno si dovrà correggerlo — bisognerà introdurre un emendamento all'articolo 18, che altrimenti resterebbe claudicante.

LAVIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAVIA. Vorrei fare una brevissima dichiarazione circa il mio emendamento che si riferisce alle sedi delle Corti d'assise di primo grado. Nel compilare questo emendamento ho tenuto presenti le esigenze della mia regione, e non ho mai pensato che da taluno mi venisse mossa

una eccezione che non ha senso; e, cioè, che la mia proposta di stabilire in ogni sede di Tribunale ordinario, una sede di Corte di assise di primo grado, si dovesse, *sic et simpliciter*, bocciare. E perchè?... Perchè, nella sua Regione esistono, come ha affermato l'onorevole collega, molti Tribunali ordinari, vicini fra loro, e la istituzione di molte Corti di assise di primo grado tornerebbe, è vero, esiziale. L'onorevole collega potrebbe presentare un emendamento parziale al mio emendamento nell'interesse della sua Regione esuberante di sedi giudiziarie.

Per la migliore attuazione di questa legge, per la quale, in sede di discussione generale ebbi ad esprimere il mio più vivo dissenso, bisogna avere riguardo alle peculiari condizioni di ogni Regione d'Italia. È d'uopo, signori, mettere tutto il popolo italiano in condizioni di poter accedere facilmente alle sedi dei suoi vari Tribunali: dalla Pretura alla Corte suprema.

E contrariamente creeremo difficoltà e destremo vivi risentimenti. Per quanto concerne le sedi delle Corti di assise di secondo grado prego il Governo che, in sede di esecuzione della legge, voglia tenere presente la vastità della Regione calabrese ancora senza strade, senza ponti e, conseguentemente, senza celeri mezzi di locomozione. Sono tre le province: Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria. Si dia, allora, ad ogni capoluogo una sede di Corte di assise di appello, onde la legge sia veramente operante.

Ho proposto già questo emendamento sia per le Corti di primo grado, sia per le Corti di secondo grado. Ora, se il Governo, come io adesso ho intuito, non vorrà prendere atto di questa mia dichiarazione, io manterrò il mio emendamento.

Desidero chiarire la situazione.

PERSICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERSICO. Noi abbiamo approvato due articoli, il primo ed il secondo, i quali stabiliscono che in ogni distretto di Corte di appello saranno istituite una o più Corti di assise di appello. Quindi la norma c'è, non è stabilito che potranno esserci a Catanzaro, a Cosenza e a Reggio in modo speciale. Chi deve fare questa ripartizione? Secondo il progetto, doveva farla il Mi-

nistro guardasigilli con suo decreto. Giustamente lo stesso rappresentante del Governo ha detto che su questo punto avrebbe dovuto proporre un emendamento, perchè non si può fare una delega legislativa a un Ministro, ma solo al Governo. Quindi l'articolo 6 non modifica affatto la situazione.

I Tribunali attualmente esistenti avranno quasi tutti una Corte di assise di primo grado, quando le esigenze del servizio, il numero della popolazione, ecc. lo renderanno opportuno. Ci sono dei piccolissimi tribunali nei quali non potrebbe vivere una Corte di assise *a latere* del Tribunale, sia perchè mancherebbe il numero degli affari, sia perchè mancherebbero i giudici. Quindi sarebbe assurdo istituire una Corte di assise in luoghi dove non potrebbe funzionare. Naturalmente quei processi andranno alla Corte di assise viciniora, che assorbirà la circoscrizione di due o più tribunali.

Allora il punto è stabilire chi avrà questa facoltà. Sarà il Governo, non il Ministro guardasigilli. Al Governo diamo un delega limitata nel tempo e nei criteri direttivi come vuole la Costituzione. Nel tempo, cioè in due anni, nelle modalità di esecuzione, avuto riguardo al numero degli affari, alle esigenze della amministrazione della giustizia, in relazione alla popolazione e all'economia dei giudizi per la possibilità di far funzionare la istituenda Corte di assise.

L'unica svista dell'articolo 6 era l'aver voluto determinare anche il numero dei giudici popolari, ma credo che questo fosse stato fatto pensando che la lista unica per Corte di appello dovesse essere poi suddivisa in tante liste secondo le Corti di assise che si istituiranno. Basterà, all'articolo 16, come osservava il collega Zoli, fare una modifica per dire che di queste liste se ne formerà una dove ha sede la Corte di assise di secondo grado ed altre dove hanno sede le Corti di assise di primo grado.

Quindi a me sembra che tolte le parole: « e il numero dei giudici popolari per ciascun Tribunale di assise e per ciascuna Corte di assise », l'articolo 6 possa restare come è stato proposto dal Governo.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo non può accettare l'emendamento Ciampitti. Questo emendamento tende ad assicurare fin d'ora, indipendentemente da qualsiasi ragione di esigenze particolari, la costituzione di una Corte di assise in ogni attuale sede di Tribunale, ed una Corte d'assise d'appello in ogni attuale sede di Corte d'appello od eventualmente di sezione staccata. Ora, evidentemente il Governo non può accettare un emendamento di questo genere perchè la situazione della Magistratura è a tutti ben nota. Già da parecchie parti è stato rilevato che con questa legge un nuovo carico di lavoro graverà sui magistrati. Ora, con il personale a disposizione del Ministero, non è possibile in questo momento assicurare la costituzione di una Corte di assise, e di una Corte di assise di appello in ogni sede di Tribunale. Si intende che il desiderio comune è quello di aumentare per quanto possibile il numero delle Corti di assise affinchè queste Corti siano vicine al luogo in cui sono stati commessi i reati di cui si deve giudicare, ma non può il Governo prendere fin d'ora un impegno che non è in grado di attuare. Di qui la necessità assoluta di una delega al Governo.

La delega è stata concepita nei termini più conformi alla Costituzione. A questo scopo, in conformità all'articolo 76 della Costituzione, si è stabilito che la delega non viene fatta al Ministero ma al Governo, che deve deliberare in Consiglio dei ministri, con l'emanazione finale di un atto presidenziale, cioè di un decreto legislativo del Presidente della Repubblica. Trattandosi di una delega legislativa vera e propria, in quanto si tratta di stabilire la competenza territoriale dei singoli Tribunali di assise, sono stati stabiliti anche i criteri cui il Governo dovrà informarsi; e nella determinazione dei criteri è stato tenuto conto dei vari elementi che possono concorrere a formarli, non di un elemento solo. Per questo il testo che propone il Governo e che viene accettato dalla Commissione dice: avuto riguardo al numero degli affari e alle esigenze della giustizia in relazione alla popolazione e all'economia dei giudizi. Mi sembra una formula armonica che

1948-51 - DLXXI SEDUTA

DISCUSSIONI

25 GENNAIO 1951

permette di raggiungere le soluzioni più soddisfacenti.

A questo proposito, due sono gli emendamenti. Il senatore Bosco propone di limitare i criteri al primo elemento che viene indicato nell'emendamento sostitutivo. Mi sembra che la delega sia troppo vasta e l'ambito dei poteri discrezionali concessi al Governo un po' troppo esteso. D'altra parte eccessivamente limitativa e superflua, in parte, sembra la formula proposta dall'onorevole Magliano che non si contenta del numero degli affari e delle esigenze della giustizia, ma vuole anche che si ricordi specificatamente la posizione geografica e la situazione dei mezzi di comunicazione. Questo criterio sembra implicito.

La questione più delicata è quella relativa alla proposta del senatore Rizzo ed altri di sopprimere la parte dell'articolo 6, che riguarda la delega al Governo, non solo per quanto riguarda le sedi dei Tribunali di assise e di appello, ma anche il numero dei giudici da assegnare ad essi.

Ora, onorevoli senatori, come ha ricordato l'onorevole Zoli, questa parte dell'articolo 6 che riflette la delega al Governo per quanto concerne il numero dei giudici popolari da assegnare a ciascun Tribunale, non è collegata tanto con l'articolo 18, quanto con l'articolo 23. In generale con tutto il sistema della legge, ed in particolare con quello che è il contenuto dell'articolo 6. In definitiva, con l'articolo 6 si viene ad accettare il principio che si esclude, per lo meno come garanzia assoluta aprioristica, che vi sia un Tribunale di assise e una Corte di assise di appello in qualsiasi sede attuale. Ora, se ciò avverrà, se vi saranno delle sedi attuali di Tribunale che non saranno sedi di Corte di assise, nè sedi di Corte di assise di appello, e siccome le liste sono unitarie per le circoscrizioni dove avranno sede le Corti di primo e secondo grado, si tratta di stabilire, in ragione al numero degli affari, al numero dei procedimenti, i giudici da assegnare alle singole Corti. Non vi è quindi nessuna intenzione recondita da parte del Governo. (*Commenti da sinistra*).

BERLINGUER. Secondo la residenza.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Desidero spiegare al Senato che non vi è nulla di recondito che possa tur-

bare quella che è la configurazione limpida dell'istituto. Ho detto che bisognava porre questa norma in relazione col sistema generale della legge. Se il Senato permette, prima di decidere, sarebbe opportuno accertare il sistema previsto dalla legge, onde poter deliberare con tranquillità e senza sospetti che non hanno ragione d'essere.

PRESIDENTE. Onorevole Sottosegretario, lei propone di rinviare soltanto quanto riguarda la questione del numero dei giudici popolari?

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Io ritengo che dopo la discussione che si è svolta, il Senato sia in grado di decidere circa l'accoglimento degli emendamenti proposti dai senatori Magliano, Ciampitti e Lavia. Ho chiesto alla cortesia del Senato di sospendere la votazione sulla parte dell'articolo 6 oggetto dell'emendamento presentato dal senatore Rizzo Domenico, perchè ciascuno possa rendersi conto della portata della formula di cui si è discusso.

PERSICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERSICO. La Commissione è d'accordo.

PRESIDENTE. Mi perviene in questo momento un emendamento, sottoscritto dai senatori Mastino, Oggiano, Picchiotti, Mancini, Rizzo Domenico e Barbareschi, del seguente tenore:

« Aggiungere il seguente comma (in sostituzione di quello proposto dal senatore Ciampitti): " Ove non sia possibile di istituire il Tribunale di assise in ogni sede di Tribunale ordinario, funzionerà in tale sede il Tribunale di assise vicinioro " ».

MASTINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASTINO. Si è già premesso che, per l'assenza quasi completa di una parte del Senato, certe questioni vengano, per la discussione e la decisione, rinviate a domani. Abbiamo inteso riferirci alle questioni d'importanza maggiore; senza dubbio è d'importanza speciale quella contenuta nell'articolo 6 e non solo quella che si riferisce al numero dei componenti la lista degli assessori o giurati ma a tutto l'articolo. Chiedo quindi che si rinvii alla prossima se-

duta il seguito della discussione di tutto l'articolo 6.

BOSCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSCO. Io ho presentato un emendamento a cui l'onorevole Sottosegretario ha risposto prima che l'illustrassi. Siccome desidero parlare esclusivamente sull'ordine dei lavori non illustrerò il mio emendamento. Mi associerò alla proposta di sospendere la discussione dell'articolo 6, in quanto io ritengo che la formula della delega al Governo, così come ci è stata presentata, meriti di essere riconsiderata in rapporto alle discussioni che si sono svolte.

Rinviamo l'esame dell'articolo 6 probabilmente si troverà una formula che concili tutte le esigenze affacciate in questa discussione.

PRESIDENTE. Rinvio allora alla prossima seduta il seguito di questa discussione.

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il senatore Carboni, a nome della 3^a Commissione permanente (Affari esteri e colonie) ha presentato la relazione sul disegno di legge:

« Accettazione ed esecuzione della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, firmata a Londra il 10 giugno 1948 » (997).

Questa relazione sarà stampata e distribuita e il relativo disegno di legge sarà posto all'ordine del giorno di una delle prossime sedute.

Annunzio di mozione.

PRESIDENTE. Comunico che alla Presidenza è pervenuta la seguente mozione:

Il Senato, raccogliendo l'unanime richiamo della pubblica opinione e l'accorato appello degli studiosi, da tempo denunciati invano il notevole numero di raccolte e di pinacoteche di inestimabile valore, appartenenti allo Stato, a Enti locali e a privati, ancora sottratte alla pubblica ammirazione e le condizioni di abbandono in cui versano molti dei Musei e delle Gallerie aperti per l'indecoroso stato dei locali, per la mancanza di apprestamenti di illuminazione e

di riscaldamento, per deficienza di indeclinabili cautele di manutenzione, di conservazione e di sicurezza;

constatando che, per la deplorabile deficienza di dotazioni, non certo compensata con la inadeguatezza delle tasse di ingresso, è preclusa ogni larga e sufficiente valorizzazione popolare dei documenti di civiltà che vi si racchiudono;

rileva che fino a quando a tutto ciò non sia stato posto largo riparo, il patrimonio artistico della Nazione, glorioso documento della sua storia — per quanto riscattato da molte rovine patite per la guerra e per nefaste manomissioni fasciste — non sarà nella sua pienezza posto in grado di assolvere, di fronte al mondo, la sua altissima funzione di incremento agli studi e di elevamento civile e culturale del popolo;

e invita il Governo a proporre un piano di generali provvidenze straordinarie per assicurare l'apertura al pubblico di tutte le gallerie, raccolte e musei anche privati e per porre in atto, ovunque siano richieste, quelle razionali sistemazioni che per le esigenze di decoro, di confortevole agio e di orari, la tecnica di ogni mostra moderna consiglia (46).

COSATTINI, FILIPPINI, GIUA, GIACOMETTI, BOCCONI, DELLA SETA, PARRI, GONZALES, ZANARDI, ROMITA, SINFORIANI, TONELLO, GASPAROTTO, BERGMANN, MERLIN Angelina, ROCCO, PIERACCINI, CARMAGNOLA, CERMIGNANI, ANFOSSI, NOBILI.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario di dar lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

MERLIN ANGELINA, *Segretario*:

Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste: sui principi informativi delle norme legislative in preparazione per la riforma della caccia, al fine di renderla aderente alle norme costituzionali, anche in ordine al diritto di riserva (1556).

CALDERA.

1948-51 - DLXXI SEDUTA

DISCUSSIONI

25 GENNAIO 1951

Al Ministro dell'interno, per avere notizie sui fatti avvenuti a Terrati (Reggio Calabria) il 22 e il 23 gennaio 1951 e sulle cause che li hanno determinati (1557).

MUSOLINO.

Al Ministro dei trasporti sulle ragioni che lo hanno indotto a sostituire le navi traghetto tra le stazioni marittime di Reggio Calabria e Messina con un vaponino adibito finora soltanto al trasporto dei detenuti (1558).

MUSOLINO.

Al Ministro della pubblica istruzione, per conoscere quali provvedimenti abbia preso o intenda prendere nei riguardi del soprintendente bibliografico dell'Emilia, che il 27 settembre scorso procedette a un'inchiesta sulle pubblicazioni sovietiche e di carattere marxista acquistate dalla biblioteca comunale di Rimini, onde richiamarlo alla coscienza del carattere e dei limiti delle sue funzioni e al rispetto della libertà e universalità della cultura, al cui principio deve ispirarsi e si è sempre ispirata l'opera dei bibliotecari italiani (1559).

BANFI, FORTUNATI.

Al Ministro della pubblica istruzione, per sapere se non ritenga doveroso — di fronte al pericolo di dispersione, che corre il patrimonio artistico esistente nella casa in Roma del poeta « Trilussa » — di accogliere il voto unanime degli italiani promuovendo le opportune provvidenze legislative per conservare al culto degli italiani tale prezioso patrimonio e per onorare la memoria del grande Poeta.

Chiede altresì — onde evitare l'accanimento degli eredi, che tentano di assicurarsi questo patrimonio — che siano presi da parte del Ministero della pubblica istruzione dei provvedimenti urgenti al fine di custodire e garantire il predetto patrimonio (1560).

RAJA, MACRELLI, MAZZONI,
BOCCONI.

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta*

Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa, per sapere se, considerato che:

1) particolari contingenze potettero spingere molti combattenti che si trovavano al nord, occupato dai nazifascisti, ad aderire alla repubblica di Salò per salvare la propria vita;

2) che per assicurare una generale pacificazione sono state concesse numerose e larghe amnistie in favore di coloro che si resero responsabili di collaborazionismo col nemico invasore o crearono il regime fascista;

3) che nella grave ora che si attraversa la Patria può aver bisogno dell'opera e del sacrificio di tutti gli ex combattenti;

non ritengano opportuno disporre che dai fogli matricolari e dagli stati di servizio degli ex combattenti, reduci ed ex prigionieri già aderenti alla repubblica di Salò, venga eliminata l'annotazione della punizione per tale fatto loro inflitta e condonata, che li mantiene in una situazione di inferiorità, pur avendo servito la Patria nel periodo che precedette l'otto settembre 1943, li priva dei diritti riconosciuti a tutti i reduci e determina stati di malumore e di disagio morale che nelle attuali contingenze politiche è bene siano eliminati (1556).

ITALIA.

Al Ministro dei trasporti, per conoscere:

1) per quali motivi non si è ancora dato inizio all'esecuzione dei lavori per le opere decorative nel corpo frontale della nuova stazione di Roma-Termini, quando la Commissione ministeriale, nominata per giudicare gli elaborati presentati all'apposito concorso bandito il 15 giugno 1950 dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, in applicazione della legge 29 luglio 1949, n. 717, relativa alle norme per l'arte negli edifici pubblici, ha esaurito da oltre tre mesi il suo compito, prescegliendo gli elaborati da eseguire e designando gli artisti vincitori;

2) se risponde a verità la voce ricorrente negli ambienti artistici, secondo cui l'Ammini-

strazione delle Ferrovie dello Stato avrebbe intenzione di sottoporre al giudizio di altra Commissione, da essa nominata, i bozzetti presentati alle prove di primo e secondo grado del concorso e, in caso affermativo, come può conciliarsi una simile decisione con lo spirito e la lettera dell'articolo 2 della sopra citata legge e delle norme che hanno regolato il concorso stesso, le quali affidano alla Commissione ministeriale ogni definitivo giudizio di merito, senza dire che una tale decisione suonerebbe palese offesa per i membri di questa Commissione, fra cui vi sono valentissimi artisti designati dall'Accademia di belle arti e dalle associazioni sindacali della categoria (1557).

CERMIGNANI.

Ai Ministri della difesa e dell'interno: ciascuno per la propria competenza, per sapere se non ritengano equo adeguare l'indennità di alloggio a quella che è attualmente corrisposta, ai sottufficiali dei carabinieri comandanti di stazione in quei Comuni dove questi, aventi carichi familiari, non possono, per carenza di ambienti abitare nell'edificio adibito a caserma e sono costretti pertanto a locare case private, il cui costo di locazione è di gran lunga superiore all'indennità che per tale motivo viene loro corrisposta (1558).

MUSOLINO.

Al Ministro dell'interno, per avere notizie sull'esito della ispezione che il sottosegretario onorevole Bubbio ha detto essere stata promossa per indagare il contegno delle forze dell'ordine a Marghera nei giorni 13 e 14 marzo 1950 (1559).

CORTESE.

Al Ministro dell'interno, per sapere quali provvedimenti si intendono prendere per impedire che venga accolta la proposta del Prefetto di Palermo tendente ad alienare l'attuale patrimonio elettrico del comune di Castelbuono a mezzo di licitazione privata, cioè mediante una forma non prevista nella specie dalle norme amministrative vigenti.

A troncare sospetti, evitare scandali ed a garantire meglio l'interesse comune, si im-

pone che detta alienazione si effettui, in conformità a tassativa disposizione di legge, per mezzo di asta pubblica (1560).

GIARDINA.

Al Ministro della difesa, per sapere se non ritenga necessario impartire precise disposizioni, allo scopo di fare cessare le occupazioni provvisorie col versamento di un'equa indennità per l'occupazione trascorsa, e nel caso che ciò fosse impossibile, di corrispondere un aggiornato ed equo prezzo di espropriazione, in base ai valori attuali in libero commercio, riguardo ai numerosi appezzamenti di terreno occupati d'urgenza, durante l'ultima guerra (anni 1939-40) nei comuni seguenti: Aosta (Saint Martin de Corlèan) Arvier, Châtillon, Courmayeur, Etroubles, La Salle, La Thuile, Morgex, Prè-Saint-Didier, Saint Marcel, Saint Pierre, Villeneuve della Regione autonoma « Valle d'Aosta », per costruirvi baraccamenti e casermette da servire come alloggiamenti alle truppe mobilitate e di passaggio, tenendo conto: 1) che le necessità militari sono da gran tempo cessate; 2) che i termini legali utili per l'esproprio sono scaduti da vari anni; 3) che i terreni e le costruzioni provvisorie su di essi erette sono in parte abbandonati dall'autorità militare ed in parte da questa affittati a terze persone per usi privati; 4) che detti terreni e costruzioni, occupati nella quasi totalità senza alcun indennizzo, dovrebbero essere restituiti ai legittimi proprietari, che durante l'ultimo decennio sono sempre stati e sono tuttora gravati dall'obbligo di pagare, come effettivamente pagano, le imposte sui terreni sopra indicati, con lucro indebito da parte dell'Amministrazione e di terzi; 5) che, ad ogni buon fine, dovrebbe essere corrisposta una congrua indennità per l'occupazione passata, oltre un equo prezzo in caso di forzata espropriazione.

Si chiede quindi che codesto Ministero, qualora non ritenga di provvedere direttamente, voglia dare incarico all'Ufficio del Genio militare di Torino di addivenire con sollecitudine a quelle opportune e doverose sistemazioni delle vertenze sopra citate e pendenti ormai da oltre dieci anni (1561).

PAGE.

1948-51 - DLXXI SEDUTA

DISCUSSIONI

25 GENNAIO 1951

PRESIDENTE. Domani seduta pubblica alle ore 16 col seguente ordine del giorno:

I. Interrogazione.

II. Svolgimento dell'interpellanza:

FARINA (CORTESE, GAVINA). — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare in merito all'operato del prefetto di Pavia che, con condotta apertamente faziosa, il 29 aprile 1950, ha sospeso dalla carica il sindaco di Vigevano signor Bonomi Attilio, adducendo a pretesto motivi di ordine pubblico assolutamente inesistenti, e destando la unanime riprovazione della cittadinanza vigevanese, che ha dimostrato in modo eloquente la sua solidarietà al sindaco sospeso (220).

III. Seguito della discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Riordinamento dei giudizi di Assise (1149) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. VARRIALE ed altri. — Modifica all'istituto della liberazione condizionale di cui all'articolo 176 del Codice penale (801).

IV. Discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Deputato FABRIANI ed altri. — Efficacia delle norme del decreto legislativo luogotenenziale 20 marzo 1945, n. 212, sugli atti privati non registrati, di cui al regio decreto-legge 27 settembre 1941, n. 1015, (1364) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di pagamenti e di compensazioni tra i Paesi europei per il 1949-50, firmato a Parigi il 7 settembre 1949 (1285).

3. Approvazione ed esecuzione dell'Accordo aereo fra l'Italia e la Turchia, concluso ad Ankara il 25 novembre 1949 (1372).

4. Approvazione ed esecuzione dell'Accordo aereo fra l'Italia e i Paesi Bassi, concluso a Roma il 4 marzo 1950 (1376).

5. Approvazione ed esecuzione dello scambio di Note fra l'Italia e la Gran Bretagna per lo sblocco dei beni italiani nel Sudan e liquidazioni dei danni sudanesi in relazione alla guerra, effettuato a Roma il 29 luglio 1950 (1381).

6. Provvedimenti per l'esercizio e per il potenziamento di ferrovie ed altre linee di trasporto concesse alla industria privata (1065).

7. Ordinamento e attribuzioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (318).

8. Trattamento economico del personale di ruolo del Ministero degli affari esteri in servizio all'estero per il periodo 1° settembre 1943-30 aprile 1947 (1002).

V. Seguito della discussione dei seguenti disegni di legge:

1. MACRELLI ed altri. — Rivendica degli immobili trasferiti ad organizzazioni fasciste od a privati e già appartenenti ad aziende sociali, cooperative, associazioni politiche o sindacali, durante il periodo fascista (35).

2. MERLIN Angelina. — Abolizione della regolamentazione della prostituzione, lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui e protezione della salute pubblica (63).

3. Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, sull'ordinamento dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei Consorzi agrari (953) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

La seduta è tolta (ore 19,40).